SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 134° — Numero 66**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 20 marzo 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

CIRCOLARI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Modificazione all'atto costitutivo e approvazione del nuovo statuto dell'Associazione nazionale allevatori bovini di razza Valdostana.

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 29

CAMERA DEI DEPUTATI

Pubblicazione dei bilanci finanziari consuntivi dei partiti politici per l'anno 1991 e delle annesse relazioni, nonché del rapporto del comitato tecnico di cui all'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659.

93A1601

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIBAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. **7:**

Almofar, società per azioni, in Napoli: Obbligazioni sorteggiate il 29 dicembre 1992.

Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, ente di diritto pubblico, in Roma: Obbligazioni sorteggiate l'11 febbraio 1993.

Avim farmaceutici, società per azioni, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 15 dicembre 1992.

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 18 marzo 1993, n. 67.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 6 dicembre 1991, n. 388, 20 gennaio 1992, n. 12, 17 marzo 1992, n. 234, 20 maggio 1992, n. 290, 20 luglio 1992, n. 343, e 19 novembre 1992, n. 441, nonché dell'articolo 18 del decreto-legge 18 settembre 1992, n. 382.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 1993

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

COSTA, *Ministro della sanità*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 18 GENNAIO 1993, N. 9.

All'articolo 1, al comma 5, le parole: «dalle unità sanitarie locali e dagli istituti» *sono sostituite dalle seguenti:* «alle unità sanitarie locali e agli istituti»; *e sono aggiunte, in fine, le parole:* «definiti con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 *(Servizi assistenziali)*. — 1. Le funzioni assistenziali, già di competenza delle province alla data di entrata in vigore della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono restituite alla competenza delle province che le esercitano, direttamente o in regime di convenzione con i comuni, secondo quanto previsto dalle leggi regionali di settore, che le regioni approveranno entro il 31 dicembre 1993.

2. In ogni caso dovranno essere destinate risorse finanziarie in misura almeno pari a quelle effettivamente impegnate nel 1990, con l'incremento progressivo delle percentuali di aumento dei trasferimenti erariali per il 1991, il 1992 e il 1993».

All'articolo 6, al comma 5, dopo le parole: «Il contributo» *sono inserite le seguenti:* «già previsto dalla legge 10 febbraio 1992, n. 67,»; *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «Il contributo aggiuntivo di lire 5 miliardi, di cui al comma 2 del presente articolo, nella misura del 50 per cento è ripartito in parti uguali tra i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, della legge 19 novembre 1987, n. 476, e nella misura del 50 per cento è ripartito secondo i criteri indicati dall'articolo 4, comma 3, lettere *a)*, *b)* e *c)*, della citata legge n. 476 del 1987, tra i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della medesima legge».

Dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:

«Art. 6-*bis (Regime previdenziale ed assistenziale dei contratti d'opera o per prestazioni professionali)*. — 1. L'articolo 13 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, è sostituito dal seguente:

"Art. 13. — 1. I divieti previsti dall'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, non trovano applicazione per le province, i comuni, le comunità montane e i loro consorzi, le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), gli enti non commerciali senza scopo di lucro che svolgono attività socio-assistenziale e le istituzioni sanitarie operanti nel Servizio sanitario nazionale.

2. Le province, i comuni, le comunità montane e i loro consorzi, le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), gli enti non commerciali senza scopo di lucro che svolgono attività socio-assistenziale e le istituzioni sanitarie operanti nel Servizio sanitario nazionale non sono soggetti, relativamente ai contratti d'opera o per prestazioni professionali a carattere individuale da essi stipulati, all'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalle leggi in materia di previdenza e di assistenza, non ponendo in essere, i contratti stessi, rapporti di subordinazione.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 hanno natura interpretativa e si applicano anche ai contratti già stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge"».

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 14 del 19 gennaio 1993.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 29.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2133):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (AMATO) e dai Ministri della sanità (DE LORENZO) e del tesoro (BARUCCI) il 19 gennaio 1993.

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 19 gennaio 1993, con pareri delle commissioni I, V, VI, VII, VIII e XI.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 27 gennaio 1993.

Esaminato dalla XII commissione il 27 e 28 gennaio e il 3 febbraio 1993.

Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 2 marzo 1993.

Esaminato in aula e approvato il 2 marzo 1993.

Senato della Repubblica (atto n. 1040):

Assegnato alla 12ª commissione (Sanità), in sede referente, il 5 marzo 1993, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 11ª e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 9 marzo 1993.

Esaminato dalla 12ª commissione il 10, 11 e 12 marzo 1993.

Esaminato in aula e approvato il 16 marzo 1993.

93G0122

LEGGE 19 marzo 1993, n. **68.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 20 gennaio 1992, n. 11, 17 marzo 1992, n. 233, 20 maggio 1992, n. 289, 20 luglio 1992, n. 342, 18 settembre 1992, n. 382, ad eccezione dell'articolo 18 di quest'ultimo decreto, e 19 novembre 1992, n. 440, nonché dell'articolo 8 del decreto-legge 2 gennaio 1992, n. 1, dell'articolo 16 del decreto-legge 30 aprile 1992, n. 274, e dell'articolo 16 del decreto-legge 1° luglio 1992, n. 325.

3. I comuni, nell'ambito delle attività volte a realizzare i fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, possono trasformare gli enti comunali di consumo costituiti ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 90, come modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 settembre 1947, n. 1045, ratificati, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 1952, n. 1901, in società per azioni senza il vincolo della proprietà prevalente di cui al citato articolo 22, comma 3, lettera *e)*, della legge n. 142 del 1990.

4. La commissione amministratrice dell'ente comunale di consumo è tenuta a ratificare, nei trenta giorni successivi all'avvenuta esecutività, la delibera consiliare con la quale è disposta la trasformazione.

5. Il patrimonio dell'ente comunale di consumo, risultante dall'ultimo bilancio, è conferito previo accertamento della sua consistenza, effettuato da parte della commissione amministratrice sulla base di quanto disposto dall'articolo 2343 del codice civile, alla società per azioni e ne costituisce il capitale iniziale. La società per azioni derivante dalla trasformazione emetterà azioni del valore di lire 1.000 cadauna, o multipli, per un importo globale pari al capitale determinato ai sensi del presente comma.

6. Le azioni della società di cui al comma 5 sono, in prima istanza, attribuite al comune che ne dispone ai sensi delle norme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni.

7. Il sindaco in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della società di cui al comma 5 provvede agli adempimenti di legge entro venti giorni dalla ratifica da parte della commissione amministratrice di cui al comma 4.

8. Per il conferimento dei beni e di qualsiasi altro valore di proprietà degli enti comunali di consumo si applicano i benefici di cui all'articolo 12, comma 8, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni ed integrazioni.

9. Alle costituite società per azioni verrà rilasciata licenza di commercio sulla base delle categorie merceologiche e delle superfici in essere al momento della trasformazione in conformità alla normativa per il commercio, anche se in deroga alle previsioni della pianificazione commerciale locale.

10. La delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, è estesa anche alla disciplina delle tariffe per il trattamento e lo stoccaggio in discariche dei rifiuti solidi urbani prevedendo che le stesse siano soggette all'approvazione delle giunte regionali competenti per territorio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 marzo 1993

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 18 GENNAIO 1993, N. 8.

All'articolo 1:

al comma 2, terzo periodo, la parola: «secondo» *è sostituita dalla seguente:* «terzo»;

dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-*bis*. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, è abrogato.

2-*ter*. I mutui afferenti l'edilizia giudiziaria e carceraria e l'edilizia scolastica, con ammortamento a totale carico dello Stato, sono concessi dalla Cassa depositi e prestiti in deroga ad eventuali limitazioni quantitative e qualitative della sua attività creditizia»;

dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-*bis*. La sospensione prevista dall'articolo 1, comma 6, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, si applica sino al 30 settembre 1993 per i mutui di cui al comma 2. Il rimborso degli oneri alla Cassa depositi e prestiti avviene a partire dal 1° gennaio 1995»;

al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i contributi assegnati fino al 18 novembre 1992 il termine di sessanta giorni per il rendiconto decorre dal 28 febbraio 1993».

All'articolo 2:

dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 29 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è aggiunto il seguente comma:

"4-*bis*. L'erogazione della quarta rata del fondo ordinario, per le amministrazioni provinciali e per i comuni, è subordinata inoltre alla presentazione della dichiarazione del legale rappresentante dell'ente dell'avvenuta approvazione del regolamento di contabilità e di quello per la disciplina dei contratti, previsti dall'articolo 59, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142"».

All'articolo 4:

al comma 10, dopo le parole: «di lire 80.000 milioni per l'anno 1992», *sono inserite le seguenti:* «e di lire 75.000 milioni per l'anno 1993»;

al comma 14, le parole da: «I comuni» *fino a:* «relative spese.» *sono sostituite dalle seguenti:* «Per consentire il finanziamento di lavori diversi da quelli originariamente previsti o per utilizzare contributi comunitari, erariali o regionali finalizzati agli investimenti, con copertura parziale o totale delle relative spese, i comuni, le province, i loro consorzi e le comunità montane nel corso dell'esercizio adottano, con atto consiliare, variazioni al bilancio di previsione in corso, fermo restando l'obbligo di approvare il piano finanziario prima del progetto.»;

al comma 15, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La sospensione non si applica altresì per i mutui autorizzati con la legge 23 dicembre 1992, n. 505, a favore dei comuni delle zone del Belice colpiti dal terremoto del 1968 e di quelli della Sicilia occidentale colpiti dal terremoto del 1981»;

dopo il comma 15, è aggiunto il seguente:

«15-*bis*. Le quote di finanziamento previste dall'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, mediante mutui con ammortamento a prevalente o totale carico dello Stato ancora disponibili per mancato utilizzo o altra causa, possono essere redistribuite dalla Cassa depositi e prestiti entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

«Art. 4-*bis* *(Contributi per interventi di riassetto territoriale)*. — 1. Per interventi di riassetto territoriale, i cui progetti dovranno ottenere l'approvazione dell'Ufficio del genio civile di Pavia, sono assegnati lire 10.000 milioni nell'anno 1993 e lire 10.000 milioni nell'anno 1994, di cui lire 5.000 milioni per ciascun anno da destinarsi all'amministrazione provinciale di Pavia e lire 5.000 milioni alla comunità montana dell'Oltrepò Pavese.

2. All'onere derivante dalla applicazione del presente articolo, pari a lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, si provvede, quanto a lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento destinato al Ministero dell'ambiente e, quanto a lire 5.000 milioni per i medesimi anni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 del medesimo stato di previsione per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento destinato al Ministero dell'ambiente».

All'articolo 6

al comma 1, dopo le parole «entrata in vigore», *sono inserite le seguenti* «della legge di conversione»;

al comma 2

nell'alinea, le parole. «il 31 dicembre 1991» *sono sostituite dalle seguenti* «la data di entrata in vigore del presente decreto» *e dopo le parole* «per le maggiori somme» *sono inserite le seguenti.* «, anche a titolo di risarcimento danni per accessione invertita, occupazione senza titolo, interessi legali e svalutazione monetaria,»;

alla lettera c), *le parole* «e ai sensi» *sono sostituite dalle seguenti:* «o rideterminate ai sensi» *e sono aggiunte, in fine, le parole* «o di interesse pubblico».

All'articolo 7

al comma 1, capoverso 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli enti locali che abbiano deliberato le alienazioni di cui al comma 1, nelle more del perfezionamento di tali atti, possono ricorrere a finanziamenti presso istituti di credito.»; *nell'ultimo periodo la parola* «operazioni» *è sostituita dalla seguente:* «alienazioni».

All'articolo 8

al comma 1, dopo le parole «delle giunte predette.» *sono inserite le seguenti* «con riferimento all'ora di convocazione e alla fine dei lavori, tenuto conto del tempo necessario per raggiungere il luogo dell'adunanza e per rientrare al posto di lavoro nonché del tempo necessario per il preliminare studio dell'ordine del giorno».

Dopo l'articolo 8, sono inseriti i seguenti

«Art. 8-*bis* *(Indennità di carica degli amministratori degli enti locali)* — 1. Sono da considerare legittime le delibere relative all'adeguamento dell'indennità di carica degli amministratori degli enti locali, assunte tra un censimento e l'altro, che facciano riferimento alla popolazione residente nel comune, calcolata alla fine del penultimo anno secondo i dati dell'ISTAT.

Art. 8-*ter* *(Interpretazione autentica).* — 1. Le disposizioni del secondo comma dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, sono applicabili a tutti i lavoratori dipendenti pubblici o privati senza esclusione alcuna».

All'articolo 9, comma 3, sono soppresse le parole: «100 per cento del».

All'articolo 10:

al comma 3, primo periodo, le parole: «Per l'anno 1992» *sono sostituite dalle seguenti:* «Per ciascuno degli anni 1992 e 1993»; *al secondo periodo, le parole:* «È stabilito al 30 aprile 1992» *sono sostituite dalle seguenti:* «È stabilito al 30 aprile di ciascuno degli anni 1992 e 1993»;

dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-*bis*. Per gli anni 1993 e 1994 è concesso all'Unione italiana ciechi un contributo annuo di lire 4.000 milioni. All'onere derivante si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;

al comma 10, lettera e), *le parole:* «di lire 10.000 ad un valore massimo di lire 100.000» *sono sostituite dalle seguenti:* «di lire 100.000 ad un valore massimo di lire 1.000.000»;

dopo il comma 12, sono aggiunti i seguenti:

«12-*bis*. Il trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo e della scuola materna è considerato trasporto pubblico urbano di persone, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

12-*ter*. Il diritto fisso da esigere dai comuni quale rimborso spesa, oltre ai diritti di segreteria di cui alla tabella *D* allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, all'atto del rilascio o rinnovo della carta di identità, già stabilito in lire 1.000 dall'articolo 27, comma 7, n. 5), del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, è elevato a lire 10.000, con esclusione di ogni altro onere a carico del richiedente, salvo l'assolvimento degli eventuali obblighi previsti dalla legge sul bollo.

12-*quater*. I comuni che abbiano già deliberato un diritto superiore alla cifra di lire 10.000 devono adeguarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

All'articolo 11:

al comma 1, primo periodo, le parole: «dei comuni, delle province e delle comunità montane» *sono sostituite dalle seguenti:* «delle regioni, dei comuni, delle province,

della comunità montane e dei consorzi fra enti locali» *e dopo le parole:* «del presente decreto» *sono inserite le seguenti:* «, a condizione che la giunta, con deliberazione da adottarsi per ogni trimestre, quantifichi preventivamente gli importi delle somme innanzi destinate e che dall'adozione della predetta delibera la giunta non emetta mandati a titoli diversi da quelli vincolati, se non seguendo l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non soggette a fattura, della data di deliberazione di impegno da parte dell'ente»; *il secondo periodo è soppresso;*

dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-*bis*. Non sono, in ogni caso, ammesse esecuzioni forzate presso soggetti diversi dal tesoriere della regione, del comune, della provincia, della comunità montana o dei consorzi fra enti locali. Nelle more dell'emanazione ai sensi del comma 1 del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, resta sospesa ogni azione forzata nei confronti dei comuni, delle province, delle comunità montane e dei consorzi fra enti locali.

1-*ter*. All'articolo 1-*bis* della legge 29 ottobre 1984, n. 720, introdotto dall'articolo 24-*bis* del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, è aggiunto il seguente comma:

"4-*bis*. Non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento ai sensi del presente articolo presso le sezioni di tesoreria dello Stato e presso le sezioni decentrate del bancoposta a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati non determinano obbligo di accantonamento da parte delle sezioni medesime né sospendono l'accreditamento di somme nelle contabilità intestate agli enti ed organismi pubblici di cui alla tabella *A* annessa alla presente legge"».

All'articolo 12:

al comma 11, le parole: «A decorrere dal 1992» *sono sostituite dalle seguenti:* «Per il 1992»;

il comma 13 è soppresso;

al comma 16, secondo periodo, sono soppresse le parole: «per la parte versata da loro».

Dopo l'articolo 12, sono inseriti i seguenti:

«Art. 12-*bis (Revisori dei conti)*. — 1. Dal 1° gennaio 1993 le norme in materia di nomina dei revisori dei conti iscritti nell'apposito registro, previste all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, sono estese alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, agli istituti autonomi case popolari, agli enti fiera, agli automobile club italiani, alle aziende municipalizzate, alle aziende speciali di cui agli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e ai consorzi fra enti locali territoriali.

2. Al comma 8 dell'articolo 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo le parole: "Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti" sono inserite le seguenti: "e nelle comunità montane", e dopo le parole: "dal consiglio comunale" sono inserite le seguenti: "o dall'assemblea della comunità montana".

Art. 12-*ter (Differimento di termini di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88)*. — 1. I termini indicati negli articoli 11, comma 2, e 12, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, sono fissati al 31 gennaio 1993».

All'articolo 13, comma 1, lettera a), *capoverso 2-bis, dopo le parole:* «di polizia mortuaria», *sono aggiunte le seguenti:* «; nei predetti casi non ricorre l'obbligo della denuncia di cui all'articolo 7, comma 1.»; *la lettera* b) *è soppressa.*

All'articolo 14:

al comma 1, dopo le parole: «del decreto-legge n. 415 del 1989,», *sono inserite le seguenti:* «convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38,»;

dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. Il termine per la denuncia delle opere stabilito dall'articolo 52, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, successivamente prorogato dall'articolo 9 della legge 10 febbraio 1989, n. 48, dall'articolo 12 della legge 31 maggio 1990, n. 128, e dall'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, è fissato al 31 dicembre 1993».

All'articolo 15, comma 3, le parole: «cinque mesi» *sono sostituite dalle seguenti:* «sei mesi».

All'articolo 16:

al comma 1, le parole: «o con anzianità di servizio di anni dieci» *sono sostituite dalle seguenti:* «o con anzianità di servizio di almeno dieci anni, maturata al 5 marzo 1992».

Dopo l'articolo 16, sono inseriti i seguenti:

«Art. 16-*bis (Disposizioni in materia di assunzioni e mobilità negli enti locali)*. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 1994, le disposizioni statuenti vincoli sul controllo centrale delle piante organiche e sulle assunzioni di personale, ad eccezione di quelli direttamente connessi alla mobilità volontaria e d'ufficio, non si applicano agli enti locali che non versino in situazioni strutturalmente deficitarie rilevate ai sensi dell'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Al fine di consentire l'eventuale assegnazione di personale in mobilità, a decorrere dal 1° gennaio 1994 gli enti locali di cui al comma 1 danno comunicazione dei posti vacanti di cui intendono assicurare la copertura alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Entro sessanta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, il Dipartimento della funzione pubblica trasmette all'ente locale l'elenco

nominativo del personale da trasferire mediante le procedure di mobilità. In mancanza di tale trasmissione nel predetto termine, l'ente locale può avviare le procedure di assunzione.

Art. 16-*ter (Banca dati sulle dotazioni organiche degli enti locali)*. — 1. Anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è istituita una banca dati sulle dotazioni organiche dei comuni, delle province, delle comunità montane e dei loro consorzi, gestita ed aggiornata a mezzo della rete informativa telematica dell'ANCI, senza oneri per lo Stato.

2. La banca dati di cui al comma 1 dovrà in ogni caso documentare per ciascun ente:

a) la consistenza numerica dei dipendenti di ruolo e non di ruolo, la loro qualifica e profilo o figura professionale, le loro funzioni e l'ammontare complessivo delle retribuzioni per ciascuna qualifica e profilo o figura professionale;

b) la consistenza, suddivisa per qualifiche e profili o figure professionali, delle carenze, degli esuberi e delle eventuali posizioni soprannumerarie del personale;

c) gli estremi di eventuali contratti collettivi stipulati a livello decentrato nell'ente.

3. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per la funzione pubblica, emana, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni occorrenti per la organizzazione e la gestione della banca dati di cui al comma 1.

Art. 16-*quater (Disposizioni relative ai servizi di polizia stradale della polizia municipale)*. — 1. Il personale della polizia municipale addetto ai servizi di polizia stradale accede ai sistemi informativi automatizzati del pubblico registro automobilistico e della Direzione generale della motorizzazione civile e può accedere, in deroga all'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, qualora in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, allo schedario dei veicoli rubati operante presso il Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della predetta legge n. 121.

2. I collegamenti, anche a mezzo della rete informativa telematica dell'ANCI, sono effettuati con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dei trasporti e delle finanze, sentiti l'ANCI e l'Automobile club d'Italia (ACI).

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono apportate le occorrenti modificazioni al regolamento, previsto dall'articolo 11, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378».

L'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Art. 17 *(Servizio di mensa nelle scuole)*. — 1. Gli enti locali sono autorizzati a fornire fino al 31 dicembre 1993 il servizio di mensa al personale insegnante dipendente dello Stato o da altri enti nelle scuole nelle quali gli enti stessi provvedono al servizio di mensa per gli alunni.

2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono fissati i criteri per l'individuazione da parte dei propri organi periferici, del personale insegnante avente diritto al servizio di mensa gratuito, tenuto conto delle esigenze del servizio scolastico in relazione alla funzione educativa.

3. Con il decreto di cui al comma 2 sono determinate le modalità di corresponsione delle somme che lo Stato eroga agli enti locali per le esigenze connesse al servizio di cui al comma 1. Il fondo ordinario per la finanza locale, di cui all'articolo 1, lettera *a)*, è corrispondentemente aumentato per il 1994 delle somme di cui al presente comma. Ai relativi oneri si fa fronte mediante corrispondente riduzione della proiezione per il 1994 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Dopo l'articolo 18, è inserito il seguente:

«Art. 18-*bis (Gestione dell'ICI)*. — 1. Al fine di favorire una informazione costante e puntuale sulle modalità di gestione dell'imposta, i comuni sono tenuti a comunicare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al Ministero delle finanze - Direzione centrale per la fiscalità locale, i nominativi dei funzionari responsabili della gestione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), designati ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504».

All'articolo 19:

la rubrica è sostituita dalla seguente. «Attività di cooperazione allo sviluppo degli enti locali»;

al comma 1, la parola: «sostenere» *è sostituita dalla seguente:* «realizzare»; *è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «A tal fine la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri è autorizzata a stipulare apposite convenzioni che prevedano uno stanziamento globale da utilizzare per iniziative di cooperazione da attuarsi anche da parte dei singoli associati»;

dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. I comuni e le province possono destinare un importo non superiore allo 0,80 per cento della somma dei primi tre titoli delle entrate correnti dei propri bilanci di previsione per sostenere programmi di cooperazione allo sviluppo ed interventi di solidarietà internazionale».

All'articolo 20, comma 1, dopo le parole: «ordinario e speciale» *sono inserite le seguenti:* «nonché con la Cassa depositi e prestiti nell'ambito delle vigenti disposizioni»;

ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine non è richiesto l'aumento fino al 75 per cento dell'aliquota dei tributi prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera *i)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

Dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:

«Art. 20-*bis (Calcolo delle anticipazioni di cassa)*. — 1. A decorrere dall'anno 1993, le regioni possono far riferimento, ove più favorevole, alle quote di tributi erariali alle stesse attribuite per il 1992 ai fini del calcolo dell'importo massimo delle anticipazioni di cassa di cui all'articolo 10, quarto comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281».

All'articolo 21:

al comma 3, terzo periodo, le parole: «e cessano le azioni esecutive» *sono sostituite dalle seguenti:* «, sono dichiarate estinte dal giudice, previa liquidazione dell'importo dovuto per capitale, accessori e spese, le procedure esecutive pendenti e non possono essere promosse nuove azioni esecutive»;

al comma 4, terzo periodo, le parole: «Commissione centrale per la finanza locale» *sono sostituite dalle seguenti:* «Commissione centrale per gli organici degli enti locali»;

il comma 9 è soppresso;

dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

«9-*bis*. È fatta salva la facoltà per le regioni a statuto speciale, e per le province autonome di Trento e di Bolzano, di porre a proprio carico oneri per la copertura di posti negli enti locali dissestati in aggiunta a quelli di cui alla pianta organica rideterminata, ove gli oneri predetti siano previsti per tutti gli enti operanti nell'ambito della medesima regione o provincia autonoma».

Dopo l'articolo 21 è inserito il seguente:

«Art. 21-*bis (Proroga del termine per la regolarizzazione della posizione debitoria verso enti previdenziali ed assistenziali)*. — 1. Per gli enti locali che abbiano deliberato lo stato di dissesto di cui all'articolo 21, il termine del 31 marzo 1993, previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, per la regolarizzazione della posizione debitoria verso gli enti previdenziali ed assistenziali, è differito a centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, dell'estratto della deliberazione di dissesto.

2. I termini per il versamento della prima rata semestrale di contributi o di premi per la regolarizzazione della posizione debitoria è differito all'ultimo giorno del mese successivo a quello della erogazione del mutuo per il ripiano del disavanzo pregresso da parte della Cassa depositi e prestiti. Il termine per il versamento delle altre due rate semestrali è differito alla scadenza del primo e secondo semestre dalla data di scadenza della prima rata.

3. Per gli enti locali che abbiano già avuto approvato il piano di risanamento ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, ma non hanno ancora ottenuto il decreto di autorizzazione alla contrazione del mutuo, si applicano i termini previsti dal comma 2».

All'articolo 22, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. La dizione "personale" contenuta nella legge 13 maggio 1983, n. 197, e successive modificazioni, deve intendersi comprensiva del personale avente qualifica dirigenziale, ferma restando l'applicabilità delle norme relative all'accesso alla dirigenza contenute nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 dalla data di entrata in vigore del decreto stesso».

All'articolo 23, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-*bis*. Il personale collocato fuori ruolo è ammesso ai concorsi per il passaggio alle qualifiche superiori purché sia in possesso dei requisiti richiesti dall'ordinamento vigente per i segretari comunali e provinciali; qualora consegua la promozione, rientra in organico occupando il relativo posto di ruolo».

Dopo l'articolo 23, è inserito il seguente:

«Art. 23-*bis (Concorso per trasferimento dei segretari comunali alle sedi della classe terza)*. — 1. Il Ministro dell'interno nei mesi di gennaio e luglio di ciascun anno bandisce un concorso cumulativo per soli titoli per trasferimento di segretari comunali alle sedi appartenenti alla classe terza vacanti nel territorio nazionale alle date del 1° gennaio e del 1° luglio.

2. Ai concorsi di cui al comma 1 possono partecipare i segretari capi e i segretari comunali, in servizio di ruolo. I segretari comunali, per partecipare agli anzidetti concorsi, devono possedere l'anzianità nella qualifica di ruolo da almeno due anni alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

3. La graduatoria di merito dei candidati ai concorsi di cui al comma 1 è formata da una commissione composta:

a) dal prefetto preposto alla Direzione generale dell'amministrazione civile, che la presiede;

b) dal prefetto preposto alla direzione centrale dei segretari comunali e provinciali e del personale degli enti locali;

c) da un professore universitario di materie giuridiche o economiche;

d) da un esperto in discipline amministrative;

e) da un sindaco designato dall'ANCI;

f) da un segretario comunale avente qualifica non inferiore a segretario generale di classe seconda;

g) da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione civile avente qualifica non inferiore a direttore di sezione, che esercita le funzioni di segretario della commissione.

4. La validità della gradutoria cessa dopo quarantacinque giorni dalla data della sua approvazione.

5. I candidati dichiarati vincitori ed assegnati alla sede richiesta in rigoroso ordine di preferenza hanno l'obbligo di assumervi servizio; in caso contrario, per la durata di tre anni, è fatto ad essi divieto di partecipare ad analoghi concorsi per sedi della classe terza.

6. Il personale di cui al comma 5 non può in ogni caso essere trasferito o incaricato temporaneamente se non abbia prestato almeno per un quinquennio effettivo servizio nella sede.

7. L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, è abrogato».

L'articolo 28 è soppresso.

All'articolo 29:

al comma 1, nell'alinea, le parole: «e lire 325.000 milioni a decorrere dall'anno 1993» *sono sostituite dalle seguenti:* «, lire 400.000 milioni per l'anno 1993 e lire 325.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995»;

al comma 1, la lettera c) *è sostituita dalla seguente:*

«c) quanto a lire 300.000 milioni, a decorrere dall'anno 1993, a carico degli stanziamenti iscritti ai capitoli 7232 e 7233 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, rispettivamente, per milioni di lire 198.500 e 5.000, e al capitolo 7836 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per milioni di lire 96.500; quanto a lire 100.000 milioni per l'anno 1993 e a lire 25.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero dell'interno».

AVVERTENZA

Il decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 14 del 19 gennaio 1993.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 5 aprile 1993.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 905):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (AMATO) e dai Ministri dell'interno (MANCINO) e del tesoro (BARUCCI) il 19 gennaio 1993.

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze), in sede referente, il 19 gennaio 1993, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 5ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª e per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 21 gennaio 1993.

Esaminato dalla 6ª commissione il 27, 28 gennaio e 10 febbraio 1993.

Esaminato in aula il 23, 24 febbraio 1993 e approvato il 25 febbraio 1993.

Camera dei deputati (atto n. 2313):

Assegnato alla V commissione (Bilancio) e alla VI commissione (Finanze), in sede referente, il 1º marzo 1993, con pareri delle commissioni I, II, III, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e della commissione speciale per le politiche comunitarie.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 3 marzo 1993.

Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 10 marzo 1993.

Esaminato dalla V e VI commissione il 9, 10 e 11 marzo 1993.

Esaminato in aula il 15, 16 marzo 1993 e approvato, con modificazioni, il 17 marzo 1993.

Senato della Repubblica (atto n. 905-B):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze), in sede referente, il 17 marzo 1993, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 7ª.

Esaminato dalla 6ª commissione il 18 marzo 1993.

Esaminato in aula e approvato il 18 marzo 1993.

93G0123

DECRETO-LEGGE 19 marzo 1993, n. **69**.

Disciplina della proroga degli organi amministrativi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disciplinare, con principi generali uniformi, la proroga degli organi amministrativi temporanei oltre la scadenza per ciascuno di essi prevista, nonché le conseguenze delle omesse ricostituzioni degli organi medesimi, al fine di assicurare con immediatezza la legalità, il buon andamento e l'imparzialità dell'organizzazione amministrativa imposti dall'articolo 97 della Costituzione; principi cui, allo stato, non corrispondono le molteplici, prolungate e non più sostenibili situazioni di proroga tuttora in atto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica agli organi di amministrazione dello Stato, nonché agli organi di amministrazione degli enti pubblici e delle persone giuridiche, quando alla nomina dei componenti di tali organi concorrono lo Stato o gli enti pubblici.

2. Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto gli organi rappresentativi delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane e gli organi che hanno comunque rilevanza costituzionale.

3. Sono altresì esclusi gli organi per i quali la nomina dei componenti è di competenza parlamentare.

Art. 2.

Scadenza e ricostituzione degli organi

1. Gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti.

Art. 3.

Proroga degli organi - Regime degli atti

1. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'articolo 2 sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo.

2. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.

3. Gli atti non rientranti fra quelli indicati nel comma 2, adottati nel periodo di proroga, sono illegittimi.

Art. 4.

Ricostituzione degli organi

1. Entro il periodo di proroga gli organi amministrativi scaduti debbono essere ricostituiti.

2. Nei casi in cui i titolari della competenza alla ricostituzione siano organi collegiali e questi non procedano alle nomine o designazioni ad essi spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del termine di proroga, la relativa competenza è trasferita ai rispettivi presidenti, i quali debbono comunque esercitarla entro la scadenza del termine medesimo.

Art. 5.

Efficacia dell'atto di ricostituzione
Regime dei controlli

1. I provvedimenti di nomina dei componenti di organi scaduti adottati nel periodo di proroga sono immediatamente esecutivi.

2. I controlli sui provvedimenti di cui al comma 1 hanno effetto risolutivo. Nella pendenza dei controlli e fino alle comunicazioni della conformità a legge, agli organi ricostituiti si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 3.

3. Le dichiarazioni, in sede di controllo, di non conformità a legge dei provvedimenti di cui al comma 1 obbligano gli organi da cui tali atti sono emanati a provvedere entro quindici giorni dalla comunicazione delle dichiarazioni di non conformità, adeguandosi ad esse.

Art. 6.

Decadenza degli organi non ricostituiti
Regime degli atti - Responsabilità

1. Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi decadono.

2. Tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli.

3. I titolari della competenza alla ricostituzione e nei casi di cui all'articolo 4, comma 2, i presidenti degli organi collegiali sono responsabili dei danni conseguenti alla decadenza determinata dalla loro condotta, fatta in ogni caso salva la responsabilità penale individuale nella condotta omissiva.

Art. 7.

Raccolta e tenuta dei dati sulla durata degli organi

1. Ai fini di esercitare un'azione di controllo e di impulso, la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede alla tenuta e all'aggiornamento di tutti i dati relativi ai termini di scadenza, proroga e decadenza degli organi amministrativi.

2. Le amministrazioni dello Stato competenti e gli enti pubblici interessati debbono far pervenire periodicamente i dati di cui al comma 1 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e fornire, a richiesta di questa, tutte le notizie in materia.

Art. 8.

Norme finali e transitorie

1. Le disposizioni degli articoli da 1 a 7 si applicano, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a tutti gli organi amministrativi che alla stessa data non siano ancora scaduti.

2. Gli organi amministrativi già scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto ed operanti pertanto in regime di proroga di fatto, debbono essere ricostituiti entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Decorso il termine suddetto, gli organi stessi decadono con le conseguenze previste dalle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 6. Restano confermati gli atti di ricostituzione di organi scaduti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto che siano stati adottati, in sostituzione degli organi collegiali competenti, dai rispettivi presidenti, in conformità alle disposizioni vigenti alla data di compimento degli atti stessi.

3. Per la ricostituzione degli organi delle persone giuridiche di cui al comma 1 dell'articolo 1, nei casi di cui al comma 2, gli organi competenti promuovono l'instaurazione delle procedure stabilite dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14, entro il termine di cui allo stesso comma 2.

Art. 9.

Adeguamento della normativa regionale

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dal decreto stesso nel rispetto dei principi fondamentali posti dalle disposizioni in esso contenute. Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia.

2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti ai principi generali desumibili dal presente decreto.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1993

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

93G0125

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Roccalbegna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Roccalbegna (Grosseto), a seguito delle dimissioni di tre assessori, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Grosseto n. 76/Gab. del 9 gennaio 1993, con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Roccalbegna (Grosseto) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Gualtiero Bistarini è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Roccalbegna (Grosseto) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da tre assessori in tempi diversi, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente, infatti, le sedute del 14 e 30 novembre e del 12 e 23 dicembre 1992 risultavano infruttuose.

Scaduto, infatti, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Grosseto ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Roccalbegna (Grosseto) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Gualtiero Bistarini.

Roma, 9 marzo 1993

Il Ministro dell'interno MANCINO

93A1754

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 11 marzo 1993.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Palermo.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la nota con la quale la competente intendenza di finanza ha comunicato la causa e il periodo del mancato e irregolare funzionamento del sottoelencato ufficio finanziario e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che l'astensione dal lavoro del personale è da attribuirsi alla seguente causa:

in data 3 e 4 marzo 1993: ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Palermo, per la partecipazione ad una assemblea, indetta dalle organizzazioni sindacali C.G.I.L. - C.I.S.L. - U.I.L. Fin., di gran parte del personale in servizio presso il detto ufficio;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha determinato il mancato e irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo del mancato e irregolare funzionamento dell'ufficio, presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo del mancato e irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto sottoindicato è accertato come segue:

In data 3 e 4 marzo 1993

Regione Sicilia:

ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Palermo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 1993

Il Ministro: REVIGLIO

93A1733

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 18 dicembre 1992.

Delega di attribuzioni del Ministro dell'interno per atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato sen. Antonino Murmura.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 30 giugno 1992, con il quale il sen. Antonino Murmura è stato nominato Sottosegretario di Stato per l'Interno;

Visto il proprio decreto n. 5004/M/3 (28) in data 2 luglio 1992, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 1992, registro n. 35 Interno, foglio n. 130, con il quale è stata delegata al Sottosegretario di Stato sen. Antonino Murmura la trattazione degli affari di competenza del Dipartimento della pubblica sicurezza, della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, nonché la firma dei relativi provvedimenti ed autorizzazioni di spesa rimanendo riservati alla diretta trattazione del Ministro i provvedimenti e gli affari nel medesimo decreto elencati;

Visto il proprio decreto in data 3 settembre 1992, registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 1992, registro n. 44, foglio n. 150, con il quale è stata delegata al Sottosegretario di Stato sen. Antonino Murmura la firma delle autorizzazioni di missione all'estero del personale della Polizia di Stato con eccezione di quelle relative al personale con qualifica dirigenziale che restano riservate al Ministro;

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Delega

al Sottosegretario di Stato per l'Interno sen. Antonino Murmura la firma delle richieste di parere al Consiglio di Stato sulle domande degli enti ecclesiastici volte ad ottenere il riconoscimento della personalità giuridica o l'autorizzazione all'accettazione di eredità, legati o donazioni ovvero all'acquisto di immobili.

Roma, 18 dicembre 1992

Il Ministro: MANCINO

Registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 1993
Registro n. 8 Interno, foglio n. 194

93A1734

DECRETO 8 marzo 1993.

Rimozione di un amministratore dalle cariche di consigliere ed assessore del comune di Roma.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Edmondo Angelè è stato eletto consigliere del comune di Roma nelle consultazioni amministrative del 29 ottobre 1989 e nominato, in data 28 luglio 1992, assessore al demanio, patrimonio e ufficio speciale casa;

Visto che il predetto amministratore è stato raggiunto, in data 9 febbraio 1993, da un ordine di custodia cautelare essendo stati ravvisati nei suoi confronti indizi di colpevolezza per il reato di concussione;

Constatato che la permanenza del sig. Edmondo Angelè nelle cariche di consigliere ed assessore espone l'attività amministrativa ad una potenzialità di inquinamento ed ingenera allarme nella popolazione, con conseguente pericolo di grave turbativa dell'ordine pubblico;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del sig. Edmondo Angelè dalle cariche di consigliere ed assessore del comune di Roma;

Visto il decreto del prefetto di Roma n. 1602/Gab. A.L. del 10 febbraio 1993, con il quale il predetto è stato sospeso dalle cariche di consigliere ed assessore;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Edmondo Angelè è rimosso dalle cariche di consigliere ed assessore del comune di Roma.

Roma, 8 marzo 1993

Il Ministro: MANCINO

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Edmondo Angelè è stato eletto consigliere del comune di Roma nelle consultazioni amministrative del 29 ottobre 1989 e nominato, in data 28 luglio 1992, assessore al demanio, patrimonio e ufficio speciale casa.

Il predetto amministratore è stato raggiunto, in data 9 febbraio 1993, da un ordine di custodia cautelare, emesso dal G.I.P. del tribunale di Roma, essendo stati ravvisati nei suoi confronti indizi di colpevolezza per il reato di concussione.

Il comportamento del suddetto amministratore e la sua attuale posizione processuale appaiono in contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo è preposto e, certo, sono incompatibili con le esigenze di decoro, dignità e prestigio delle cariche di consigliere ed assessore.

La permanenza, inoltre, del sig. Edmondo Angelè nelle cariche sopracitate rischia di compromettere la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa del comune di Roma, con grave pericolo di turbativa dell'ordine pubblico.

Il prefetto di Roma, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del predetto amministratore dalle cariche di consigliere ed assessore del comune di Roma e, nelle more, con provvedimento n. 1602/Gab. A.L. del 10 febbraio 1993, ritenuti sussistenti motivi di grave ed urgente necessità, ne ha disposto la sospensione dalle cariche sopracitate.

Tutto ciò premesso, si ritiene che sussistano le condizioni per addivenire alla rimozione del sig. Edmondo Angelè dalle cariche di consigliere ed assessore del comune di Roma, ricorrendo la fattispecie dei gravi motivi di ordine pubblico disciplinata dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del suddetto amministratore dalle cariche di consigliere ed assessore del comune di Roma.

Roma, 8 marzo 1993

Il direttore generale: SORGE

93A1755

DECRETO 12 marzo 1993.

Rimozione di un amministratore dalla carica di consigliere del comune di Formello.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Ferdinando Fabi è stato eletto consigliere del comune di Formello (Roma) nelle consultazioni amministrative del 28 maggio 1989;

Visto che il predetto amministratore è stato raggiunto, in data 29 gennaio 1993, da un ordine di custodia cautelare, essendo stati ravvisati nei suoi confronti indizi di colpevolezza per i reati di concussione aggravata, concorso materiale e morale in falsità ideologica ed associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei reati contro la pubblica amministrazione;

Constatato che la permanenza del sig. Ferdinando Fabi nella citata carica espone l'attività amministrativa ad una potenzialità di inquinamento ed ingenera allarme nella popolazione, con conseguente pericolo di grave turbativa dell'ordine pubblico;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del sig. Ferdinando Fabi dalla carica di consigliere del comune di Formello (Roma);

Visto il decreto del prefetto di Roma numero 1265/2103/89/Gab. A.L. del 3 febbraio 1993, con il quale il predetto è stato sospeso dalla carica di consigliere;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Ferdinando Fabi è rimosso dalla carica di consigliere del comune di Formello (Roma).

Roma, 12 marzo 1993

Il Ministro: MANCINO

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Ferdinando Fabi è stato eletto consigliere del comune di Formello (Roma) nelle consultazioni amministrative del 28 maggio 1989.

Il predetto amministratore è stato raggiunto, in data 29 gennaio 1993, da un ordine di custodia cautelare emesso dal G.I.P. del tribunale di Roma, essendo stati ravvisati nei suoi confronti indizi di colpevolezza per i reati di concussione aggravata, concorso materiale e morale in falsità ideologica ed associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei reati contro la pubblica amministrazione.

Il comportamento del suddetto amministratore e la sua attuale posizione processuale sono in contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo è preposto e, certo, incompatibili con le esigenze di decoro, dignità e prestigio della carica di consigliere.

La permanenza, inoltre, del sig. Ferdinando Fabi nella carica di consigliere rischia di compromettere la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa del comune di Formello, con grave pericolo di turbativa dell'ordine pubblico.

Il prefetto di Roma, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del predetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Formello e, nelle more, con provvedimento n. 1265/2103/89/Gab. A.L. del 3 febbraio 1993, ritenuti sussistenti motivi di grave ed urgente necessità, ne ha disposto la sospensione dalla carica sopracitata.

Tutto ciò premesso, si ritiene che sussistano le condizioni per addivenire alla rimozione del sig. Ferdinando Fabi dalla carica di consigliere del comune di Formello (Roma), ricorrendo la fattispecie dei gravi motivi di ordine pubblico disciplinata dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Formello (Roma).

Roma, 12 marzo 1993

Il direttore generale: SORGE

93A1756

DECRETO 12 marzo 1993.

Rimozione di un amministratore dalle cariche di consigliere ed assessore del comune di Formello.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Alvaro Altarocca è stato eletto consigliere del comune di Formello (Roma) nelle consultazioni amministrative del 28 maggio 1989 e successivamente nominato assessore in data 9 agosto;

Visto che il predetto amministratore è stato raggiunto, in data 29 gennaio 1993, da un ordine di custodia cautelare, essendo stati ravvisati nei suoi confronti indizi di colpevolezza per i reati di concussione aggravata, concorso materiale e morale in falsità ideologica ed associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei reati contro la pubblica amministrazione;

Constatato che la permanenza del sig. Alvaro Altarocca nella citata carica espone l'attività amministrativa ad una potenzialità di inquinamento ed ingenera allarme nella popolazione, con conseguente pericolo di grave turbativa dell'ordine pubblico;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del sig. Alvaro Altarocca dalle cariche di consigliere ed assessore del comune di Formello (Roma);

Visto il decreto del prefetto di Roma numero 1263/2103/89/Gab.A.L. del 3 febbraio 1993, con il quale il predetto è stato sospeso dalle cariche di consigliere ed assessore;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Alvaro Altarocca è rimosso dalle cariche di consigliere ed assessore del comune di Formello (Romà).

Roma, 12 marzo 1993

Il Ministro: MANCINO

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Alvaro Altarocca è stato eletto consigliere del comune di Formello (Roma) nelle consultazioni amministrative del 28 maggio 1989 e ricopre la carica di assessore dal 9 agosto 1989.

Il predetto amministratore è stato raggiunto, in data 29 gennaio 1993, da un ordine di custodia cautelare, emesso dal G.I.P. del tribunale di Roma, essendo stati ravvisati nei suoi confronti indizi di colpevolezza per i reati di concussione aggravata, concorso materiale e morale in falsità ideologica ed associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei reati contro la pubblica amministrazione.

Il comportamento del suddetto amministratore e la sua attuale posizione processuale sono in contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo è preposto e, certo, incompatibili con le esigenze di decoro, dignità e prestigio delle cariche di consigliere ed assessore comunale.

La permanenza, inoltre, del sig. Alvaro Altarocca nelle sopracitate cariche, rischia di compromettere la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa del comune di Formello, con grave pericolo di turbativa dell'ordine pubblico.

Il prefetto di Roma, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del predetto amministratore dalle cariche di consigliere ed assessore del comune di Formello e, nelle more, con provvedimento n. 1263/2103/89/Gab.A.L. del 3 febbraio 1993, ritenuti sussistenti motivi di grave ed urgente necessità, ne ha disposto la sospensione dalle cariche suddette.

Tutto ciò premesso, si ritiene che sussistano le condizioni per addivenire alla rimozione del sig. Alvaro Altarocca dalle cariche di consigliere ed assessore del comune di Formello (Roma), ricorrendo la fattispecie dei gravi motivi di ordine pubblico disciplinata dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del suddetto amministratore dalle cariche di consigliere ed assessore del comune di Formello (Roma).

Roma, 12 marzo 1993

Il direttore generale: SORGE

93A1757

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 8 marzo 1993.

Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Bari.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185 che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Puglia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

eccesso di neve dal 2 gennaio 1993 al 3 gennaio 1993 nella provincia di Bari;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Bari eccesso di neve dal 2 gennaio 1993 al 3 gennaio 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), e),* nel territorio dei comuni di Acquaviva delle Fonti, Alberobello, Andria, Barletta, Bisceglie, Bitonto, Bitritto, Casamassima, Cassano delle Murge, Castellana Grotte, Conversano, Corato, Giovinazzo, Molfetta, Monopoli, Noicattaro, Palo del Colle, Polignano a Mare, Putignano, Rutigliano, Ruvo di Puglia, Sammichele di Bari, Terlizzi, Toritto, Trani, Turi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 1993

Il Ministro: FONTANA

93A1735

DECRETO 8 marzo 1993

Integrazione al decreto ministeriale 5 gennaio 1993 concernente dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Catanzaro.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Viste le leggi 15 ottobre 1981, n. 590 e 14 febbraio 1992, n. 185, concernenti il Fondo di solidarietà nazionale;

Visto il decreto ministeriale n. 92/781 del 5 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 1993 con il quale è stato dichiarato, tra l'altro, il carattere di eccezionalità della siccità dal 1° settembre 1991 al 30 giugno 1992 nel territorio di alcuni comuni della provincia di Catanzaro;

Atteso che, in conformità alla proposta della regione Calabria, il territorio danneggiato dalla precitata siccità è estesto al cumune di Crotone;

Decreta:

Ad integrazione del decreto ministeriale n. 92/781 del 5 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 1993, la dichiarazione del carattere di eccezionalità della siccità dal 1° settembre 1991 al 30 giugno 1992, è estesa al territorio del comune di Crotone della provincia di Catanzaro in conseguenza dei danni alle produzioni agricole.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 1993

Il Ministro: FONTANA

93A1736

DECRETO 11 marzo 1993.

Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Alessandria, Asti, Novara, Torino e Vercelli.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Piemonte degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate 22 agosto 1992 nella provincia di Asti;

grandinate dal 22 agosto 1992 al 28 agosto 1992 nella provincia di Torino;

venti impetuosi 29 agosto 1992 nella provincia di Novara;

piogge alluvionali dal 20 settembre 1992 al 10 ottobre 1992 nella provincia di Vercelli;

piogge alluvionali dal 22 settembre 1992 al 10 ottobre 1992 nella provincia di Alessandria;

piogge alluvionali dal 4 ottobre 1992 al 7 ottobre 1992 nella provincia di Vercelli;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Alessandria: piogge alluvionali dal 22 settembre 1992 al 10 ottobre 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Castellazzo Bormida, Castelnuovo Bormida, Castelnuovo Scrivia, Frassineto Po, Gabiano, Isola Sant'Antonio, Moncestino, Rivalta Bormida.

Asti: grandinate del 22 agosto 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Moncucco Torinese.

Novara: venti impetuosi del 29 agosto 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c), d), e),* nel territorio dei comuni di Agrate Conturbia, Anzola d'Ossola, Bogogno, Borgo Ticino, Castelletto Ticino, Cressa, Fontaneto d'Agogna, Ornavasso, Pieve Vergonte, Premosello-Chiovenda, Suno, Veruno, Vogogna, Borgomanero.

Torino: grandinate del 22 agosto 1992, del 28 agosto 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c), d),* nel territorio dei comuni di Cinzano, Front, Sciolze, Valperga, Vauda Canavese.

Vercelli:

piogge alluvionali dal 20 settembre 1992 al 10 ottobre 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c), d),* nel territorio del comune di Gattinara;

piogge alluvionali del 4 ottobre 1992, del 5 ottobre 1992, del 6 ottobre 1992, del 7 ottobre 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c), d),* nel territorio del comune di Fontanetto Po.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 1993

Il Ministro: FONTANA

93A1737

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 12 marzo 1993.

Autorizzazione alla Nationale Nederlanden Levensverzekering Maatschappij, in Milano, all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami vita I e VI e riassicurativa nel ramo vita I ed approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza, secondo quanto richiesto dalla società stessa.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 7 aprile 1992 e le successive integrazioni e modificazioni con le quali la Rappresentanza generale per l'Italia della Nationale Nederlanden Levensverzekering Maatschappij, con sede in Milano, ha chiesto l'autorizzazione ad esercitare, nel territorio della Repubblica, l'attività assicurativa nei rami I e VI e riassicurativa nel ramo I di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge n. 742 del 22 ottobre 1986, nonché l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la lettera n. 224224 del 10 novembre 1992, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda di autorizzazione presentata dall'impresa anzidetta;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private, predisposta dall'ISVAP;

Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 5 febbraio 1993;

Vista la lettera n. 330123 del 15 gennaio 1993 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole alla approvazione delle tariffe e delle condizioni di polizza presentate dalla richiamata impresa;

Decreta:

Art. 1.

La rappresentanza generale per l'Italia della Nationale Nederlanden Levensverzekering Maatschappij, con sede in Milano, è autorizzata ad esercitare, nel territorio della Repubblica, l'attività assicurativa nei rami I e VI e riassicurativa nel ramo I di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742;

Art. 2.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni speciali di polizza presentate dalla Nationale Nederlanden Levensverzekering Maatschappij, con sede in Milano:

1) condizioni generali di polizza, compresa l'integrazione per assicurazioni con visita medica in assenza di test HIV;

2) condizioni particolari di carenza per contratti senza visita medica;

3) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a premio annuo, comprese le condizioni di applicazione;

4) condizioni speciali di polizza da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 3;

5) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

6) condizioni speciali di polizza da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 5);

7) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte e di invalidità totale e permanente a premio annuo, comprese le condizioni di applicazione;

8) condizioni speciali di polizza, comprese le condizioni regolanti l'invalidità, da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 7);

9) tariffa di assicurazione temporanea in caso di morte e di invalidità totale e permanente a premio unico, comprese le condizioni di applicazione e di riduzione del premio;

10) condizioni speciali di polizza, comprese le condizioni regolanti l'invalidità, da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 9);

11) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il solo caso di morte, comprese le condizioni di applicazione;

12) condizioni speciali di polizza da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 11);

13) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte e di invalidità permanente, comprese le condizioni di applicazione;

14) condizioni speciali di polizza, comprese le condizioni regolanti l'invalidità, da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 13);

15) tariffa di assicurazione a termine fisso a premio annuo costante (tasso tecnico 0%, 3%, 4%), comprese le condizioni di applicazione e di riduzione del premio;

16) condizioni speciali di polizza, compresa la clausola di rivalutazione, da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 15);

17) tariffa di assicurazione a termine fisso a premio annuo rivalutabile (tasso tecnico 0%, 3%, 4%), comprese le condizioni di applicazione e di riduzione del premio;

18) condizioni speciali di polizza, compresa la clausola di rivalutazione, da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 17);

19) tariffa di assicurazione di capitale differito senza controassicurazione a premio annuo costante (tasso tecnico 0%, 3%, 4%), comprese le condizioni di applicazione e di riduzione del premio;

20) condizioni speciali di polizza, compresa la clausola di rivalutazione, da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 19);

21) tariffa di assicurazione di capitale differito senza controassicurazione a premio annuo rivalutabile (tasso tecnico 0%, 3%, 4%), comprese le condizioni di applicazione e di riduzione del premio: i tassi di premio sono gli stessi della tariffa di cui al precedente punto 19);

22) condizioni speciali di polizza, compresa la clausola di rivalutazione, da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 21);

23) tariffa di assicurazione di capitale differito senza controassicurazione a premio unico (tasso tecnico 0%, 3%, 4%), comprese le condizioni di applicazione e di riduzione del premio;

24) condizioni speciali di polizza, compresa la clausola di rivalutazione, da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 23);

25) tariffa di assicurazione di capitale differito con controassicurazione a premio annuo costante (tasso tecnico 0%, 3%, 4%), comprese le condizioni di applicazione e di riduzione del premio;

26) condizioni speciali di polizza, compresa la clausola di rivalutazione, da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 25);

27) tariffa di assicurazione di capitale differito con controassicurazione a premio annuo rivalutabile (tasso tecnico 0%, 3%, 4%), comprese le condizioni di applicazione e di riduzione del premio: i tassi sono gli stessi della tariffa di cui al precedente punto 25);

28) condizioni speciali di polizza, compresa la clausola di rivalutazione, da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 27);

29) tariffa di assicurazione di capitale differito con controassicurazione a premio unico (tasso tecnico 0%, 3%, 4%), comprese le condizioni di applicazione e di riduzione del premio;

30) condizioni speciali di polizza, compresa la clausola di rivalutazione, da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 29);

31) addizionali di frazionamento del premio annuo delle tariffe a prestazioni rivalutabili nonché di quelle a prestazioni non rivalutabili;

32) regolamento del fondo interno denominato «Natned Invest»;

33) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte nonché per il caso di morte e di invalidità permanente da utilizzare per contratti stipulati a favore dei dirigenti delle aziende industriali (pool Confindustria);

34) condizioni speciali di polizza, comprensive delle condizioni regolanti la garanzia dell'invalidità permanente, della tariffa di cui al precedente punto 33);

35) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte nonché per il caso di morte e di invalidità permanente da utilizzare per contratti stipulati a favore dei dirigenti delle aziende industriali (pool CONFAPI);

36) condizioni speciali di polizza, comprensive delle condizioni regolanti la garanzia dell'invalidità, della tariffa di cui al precedente punto 35);

37) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte nonché per il caso di morte e di invalidità permanente da utilizzare per contratti stipulati a favore dei dirigenti delle aziende industriali (extra-pool);

38) condizioni speciali di polizza, comprensive delle condizioni regolanti la garanzia dell'invalidità permanente, della tariffa di cui al precedente punto 37);

39) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte nonché per il caso di morte e di invalidità permanente da utilizzare per contratti stipulati a favore dei dipendenti di aziende industriali in forza di contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro;

40) condizioni speciali di polizza, comprensive delle condizioni regolanti l'invalidità permanente, della tariffa di cui al precedente punto 39);

41) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente — decrescenza annuale di 1/n del capitale iniziale — a premio annuo limitato, compresi le condizioni di applicazione ed i coefficienti per il passaggio alla decrescenza sub-annuale;

42) condizioni speciali di polizza da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 41);

43) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente — decrescenza annuale di 1/n del capitale iniziale — a premio unico, comprese le condizioni di applicazione e di riduzione del premio ed i coefficienti per il passaggio alla decrescenza sub-annuale;

44) condizioni speciali di polizza da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 43);

45) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte di rendita certa in caso di premorienza, a premio annuo limitato, compresi le condizioni di applicazione ed i coefficienti per il passaggio alle rateazioni sub-annuali;

46) condizioni speciali di polizza da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 45);

47) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte di rendita certa in caso di premorienza, a premio unico, compresi le condizioni di applicazione e di riduzione del premio nonché i coefficienti per il passaggio alle rateazioni sub-annuali;

48) condizioni speciali di polizza da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 47);

49) tariffa di assicurazione temporanea in caso di morte a premio annuo costante, a capitale crescente annualmente del 5% del capitale iniziale dal secondo anno di assicurazione, compresi le condizioni di applicazione ed i tassi di premio unico di inventario da utilizzare per la determinazione del capitale ridotto in caso di interruzione del pagamento dei premi;

50) condizioni speciali di polizza da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 49);

51) tariffa di assicurazione temporanea in caso di morte a premio annuo costante, a capitale crescente annualmente del 10% del capitale iniziale dal secondo anno di assicurazione, compresi le condizioni di applicazione ed i tassi di premio unico di inventario da utilizzare per la determinazione del capitale ridotto in caso di interruzione del pagamento dei premi;

52) condizioni speciali di polizza da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 51);

53) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a premio ed a capitale crescente annualmente del 5% dell'importo raggiunto, comprese le condizioni di applicazione;

54) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 53);

55) tariffe di assicurazione a vita intera, a premio unico (tasso tecnico 0%, 3%, 4%), comprese le condizioni di applicazione e di riduzione del premio;

56) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 55);

57) tariffe di assicurazione a vita intera, a premio annuo temporaneo costante (tasso tecnico 0%, 3%, 4%), comprese le condizioni di applicazione e di riduzione del premio;

58) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 57);

59) tariffe di assicurazione in caso di morte a vita intera, a premio annuo temporaneo rivalutabile (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%), comprese le condizioni di applicazione e di riduzione del premio. I tassi di premio sono gli stessi della tariffa di cui al precedente punto 57);

60) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, da applicare alle tariffe di cui al precedente punto 59);

61) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte «garanzia di famiglia beneficio orfani», comprese le condizioni di applicazione — forma accessoria;

62) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 61);

63) tariffe di assicurazione mista a premio annuo costante (tasso tecnico 0%, 3%, 4%), comprese le condizioni di applicazione e di riduzione del premio;

64) condizioni speciali di polizza, compresa la clausola di rivalutazione, da abbinare alle tariffe di cui al precedente punto 63);

65) tariffe di assicurazione mista a premio annuo rivalutabile (tasso tecnico 0%, 3%, 4%), comprese le condizioni di applicazione e di riduzione del premio: i tassi di premio sono gli stessi della tariffa di cui al precedente punto 63);

66) condizioni speciali di polizza, compresa la clausola di rivalutazione, da abbinare alle tariffe di cui al precedente punto 65);

67) tariffe di assicurazione mista a premio unico (tasso tecnico 0%, 3%, 4%), comprese le condizioni di applicazione e di riduzione del premio;

68) condizioni speciali di polizza, compresa la clausola di rivalutazione, da abbinare alle tariffe di cui al precedente punto 67);

69) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita senza controassicurazione a premio annuo costante su teste di sesso maschile e femminile (tasso tecnico 0%, 3%, 4%), comprese le condizioni di applicazione e di riduzione del premio;

70) condizioni speciali di polizza, compresa la clausola di rivalutazione, da abbinare alle tariffe di cui al precedente punto 69);

71) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita senza controassicurazione a premio annuo rivalutabile su teste di sesso maschile e femminile (tasso tecnico 0%, 3%, 4%), comprese le condizioni di applicazione e di riduzione del premio: i tassi di premio sono gli stessi delle tariffe di cui al precedente punto 69);

72) condizioni speciali di polizza, compresa la clausola di rivalutazione, da abbinare alle tariffe di cui al precedente punto 71);

73) tariffe di rendita vitalizia differita senza controassicurazione a premio unico su teste di sesso maschile e femminile (tasso tecnico 0%, 3%, 4%), comprese le condizioni di applicazione e di riduzione del premio;

74) condizioni speciali di polizza, compresa la clausola di rivalutazione, da abbinare alle tariffe di cui al precedente punto 73);

75) tariffe di rendita vitalizia differita con controassicurazione a premio annuo costante su teste di sesso maschile e femminile (tasso tecnico 0%, 3%, 4%), comprese le condizioni di applicazione e di riduzione del premio;

76) condizioni speciali di polizza, compresa la clausola di rivalutazione, da abbinare alle tariffe di cui al precedente punto 75);

77) tariffe di rendita vitalizia differita con controassicurazione a premio annuo rivalutabile su teste di sesso maschile e femminile (tasso tecnico 0%, 3%, 4%), comprese le condizioni di applicazione e di riduzione del premio: i tassi di premio sono gli stessi della tariffa di cui al precedente punto 75);

78) condizioni speciali di polizza, compresa la clausola di rivalutazione, da abbinare alle tariffe di cui al precedente punto 77);

79) tariffe di rendita vitalizia differita con controassicurazione a premio unico su teste di sesso maschile e femminile (tasso tecnico 0%, 3%, 4%), comprese le condizioni di applicazione e di riduzione del premio;

80) condizioni speciali di polizza, compresa la clausola di rivalutazione, da abbinare alle tariffe di cui al precedente punto 79);

81) coefficiente di conversione, su teste di sesso maschile e femminile, della rateazione della rendita da semestrale in altre rateazioni e valori di opzione al termine del differimento, su teste di sesso maschile e femminile da applicare alle tariffe di cui ai predetti punti 69), 71), 73), 75), 77), 79);

82) condizioni generali di polizza per assicurazioni di rendita vitalizia immediata;

83) tariffa di rendita vitalizia immediata su teste di sesso maschile e femminile, comprese le condizioni di applicazione e di riduzione del premio;

84) condizioni speciali di polizza, compresa la clausola di rivalutazione, da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 83);

85) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi cinque ovvero dieci anni su teste di sesso maschile e femminile, comprese le condizioni di applicazione e di riduzione del premio;

86) condizioni speciali di polizza, compresa la clausola di rivalutazione, da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 85);

87) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste reversibile totalmente o parzialmente a favore del sopravvivente — testa primaria di sesso maschile o femminile, e testa reversionaria di sesso maschile o femminile —, comprese le condizioni di applicazione e di riduzione del premio;

88) condizioni speciali di polizza, compresa la clausola di rivalutazione, da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 87);

89) coefficienti di conversione del capitale al termine della durata contrattuale in rendita vitalizia pagabile in modo certo per i primi cinque ovvero dieci anni su teste di sesso maschile e femminile (tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

90) coefficienti di conversione del capitale al termine della durata contrattuale in rendita vitalizia su teste di sesso maschile e femminile (tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

91) coefficienti di conversione del capitale al termine della durata contrattuale in rendita vitalizia su due teste reversibile — testa primaria di sesso maschile e femminile e testa reversionaria rispettivamente di sesso femminile e maschile — (tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

92) coefficienti di conversione di rendita vitalizia differita in rendita vitalizia certa per cinque o dieci anni su teste di sesso maschile e femminile (tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

93) coefficienti di conversione di rendita vitalizia differita in rendita vitalizia su due teste reversibile per testa primaria di sesso maschile e femminile e testa reversionaria di sesso femminile (tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

94) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita con controassicurazione a premio annuo su teste di sesso maschile e femminile da utilizzare per forme collettive;

95) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita con controassicurazione a premio unico su teste di sesso maschile e femminile da utilizzare per forme collettive;

96) condizioni di applicazione ad assicurazioni collettive delle tariffe caso vita approvate per assicurazioni individuali;

97) condizioni speciali di polizza da applicare a contratti stipulati da dipendenti ed agenti della società;

98) condizioni di applicabilità delle tariffe dell'assicurazione temporanea in caso di morte e dell'assicurazione temporanea in caso di morte e di invalidità a contratti stipulati in forma collettiva.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 1993

Il Ministro: GUARINO

93A1711

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 20 febbraio 1993.

Sospensione della tassa di ingresso alla Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea, in Roma, in occasione della mostra «De Pisis».

Il DIRETTORE GENERALE

Vista la nota n. 5524 del 15 dicembre 1992 della soprintendenza speciale alla Galleria d'arte moderna e contemporanea in Roma, relativa alla richiesta di temporanea sospensione della tassa d'ingresso alla galleria in occasione della mostra «Filippo de Pisis», in corso di svolgimento;

Vista la nota del 23 novembre 1992, n. 3065 con cui il comitato organizzatore della rassegna propone di istituire un biglietto di L. 10.000 (intero) e L. 7.000 (ridotto) per consentire l'accesso alle sale espositive della Galleria ed a quelle interessate dalla mostra, con contestuale sospensione della tassa d'ingresso alla Galleria e l'impegno di corrispondere all'erario un importo compensativo per il mancato introito del biglietto;

Vista la nota dell'intendenza di finanza di Roma n. 88477 in data 4 febbraio 1993, dalla quale risulta che è stato interessato l'ufficio tecnico erariale di Roma per esprimersi in merito alla congruità della somma da far corrispondere dagli organizzatori della mostra;

Visto il parere del comitato per il coordinamento e la disciplina della tassa d'ingresso negli istituti d'antichità e d'arte dello Stato, espresso nella riunione del 21 gennaio 1991 in ordine alla possibilità di sospendere la tassa d'ingresso ai musei dello Stato, in occasione dello svolgimento di mostre, previo rimborso all'erario della somma corrispondente al mancato introito del biglietto;

Vista la nota n. 6345/93/I A in data 20 febbraio 1993 con la quale l'ufficio tecnico erariale «tenuto conto della breve durata della mostra e del prestigio dell'immobile, propone un canone complessivo di L. 75.000.000 e un canone di L. 7.100.000 per la concessione del banco di vendita dei cataloghi, manifesti e cartoline»;

Decreta:

La tassa d'ingresso di L. 8.000 per l'accesso alla Galleria d'arte moderna e contemporanea in Roma è sospesa con effetto immediato e fino all'11 aprile 1993, data di chiusura della mostra «Filippo de Pisis».

Il comitato «Gruppo prospettive», organizzatore della mostra, verserà all'erario l'importo fissato dall'ufficio tecnico erariale di Roma nella misura di L. 75.000.000 a fronte del mancato introito del biglietto d'ingresso della Galleria nazionale d'arte moderna e di L. 7.100.000 quale canone per la concessione dello spazio di un banco di vendita per la durata della mostra stessa.

Roma, 20 febbraio 1993

Il direttore generale: SISINNI

93A1738

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 30 ottobre 1992.

Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di diploma universitario in dietologia e dietetica applicata.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 concernente l'approvazione del piano di sviluppo delle università per il triennio 1991-93;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1992 concernente autorizzazione alle università ad istituire i diplomi universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13 - Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale in merito all'ordinamento didattico del corso di diploma universitario in dietologia e dietetica applicata espresso nell'adunanza del 9 luglio 1992;

Sentita l'Associazione nazionale diplomati in dietologia;

Riconosciuta la necessità di modificare le tabelle I e II dell'ordinamento didattico universitario e di aggiungere dopo la tabella XLI-*bis* del medesimo, la tabella XLI-*ter* relativa al corso di diploma universitario in dietologia e dietetica applicata;

Decreta:

Articolo unico

All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunto il diploma universitario in dietologia e dietetica applicata.

La tabella II annessa al predetto regio decreto è integrata nel senso che la facoltà di medicina e chirurgia può rilasciare il predetto diploma universitario in dietologia e dietetica applicata.

Dopo la tabella XLI-*bis*, annessa al citato decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunta la tabella XLI-*ter* relativa al diploma universitario in dietologia e dietetica applicata. L'anzidetta tabella è allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 1992

Il Ministro: FONTANA

Registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 1993
Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 299

ALLEGATO

Tabella XLI-ter

CORSO DI DIPLOMA IN DIETOLOGIA E DIETETICA APPLICATA

1. *Finalità, organizzazione generale, norme di accesso.*

1.1. Alla facoltà di medicina e chirurgia afferisce il corso di diploma universitario in dietologia e dietetica applicata.

1.2. Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo scopo di formare operatori con conoscenze scientifiche e professionali tali da consentire l'applicazione della scienza della nutrizione e dell'educazione alimentare a gruppi ed individui in stato di benessere e di malattia.

1.3. In relazione alla normativa comunitaria e con l'osservanza delle specifiche norme, le Università potranno istituire corsi di perfezionamento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82, riservati ai possessori del diploma universitario in dietologia e dietetica applicata e finalizzati alla ulteriore qualificazione degli stessi per quanto riguarda le funzioni specialistiche.

1.4. Il corso di diploma non è suscettibile di abbreviazioni, eccetto il caso di precedente frequenza di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, per corsi di laurea o di diploma con contenuti teorici e pratici ritenuti equivalenti ed utilizzabili come crediti, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La delibera di riconoscimento dei crediti è adottata dal consiglio della struttura didattica.

1.5. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, il numero degli iscrivibili al corso di diploma è stabilito dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/90.

Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al primo anno del corso di diploma, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposta multipla per il 70% dei punti disponibili ed alla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Le iscrizioni ad anni successivi al primo anno sono subordinate alla disponibilità di posti ed al possesso dei prescritti requisiti per l'iscrizione al corso di diploma. Il riconoscimento degli studi già effettuati in scuole, in corsi di diploma universitario o in corsi di laurea è effettuato dal consiglio della competente struttura didattica.

Il consiglio di facoltà approva con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data della prova gli argomenti sui quali verrà effettuata la prova scritta.

2. *Ordinamento didattico.*

2.1. Il corso di diploma prevede almeno 2.400 ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate, nonché di tirocinio ed attività integrative in concordanza con la normativa comunitaria.

Esso comprende aree, corsi integrati e discipline ed è organizzato in cicli convenzionali (semestri); ogni semestre comprende ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate (primo anno 700 ore, secondo anno 800 ore, terzo anno 900 ore), il cui peso relativo è definito in modo convenzionale (credito, corrispondente mediamente a 50 ore). Le attività pratiche e di studio guidate comprendono almeno il 40% delle ore previste per ciascun anno.

2.2. Le attività didattiche sono ordinate in aree formative, che definiscono gli obiettivi didattici intermedi, in corsi integrati, che definiscono l'articolazione dell'insegnamento nei diversi semestri e corrispondono agli esami che debbono essere sostenuti, discipline che indicano le competenze scientifico-professionali dei docenti nei singoli corsi integrati.

Sono attivabili, come discipline integrate nei corsi previsti dall'ordinamento, ulteriori discipline comprese nei raggruppamenti concorsuali per posti di professore di prima o di seconda fascia. Le discipline non danno luogo a verifiche di profitto autonome.

2.3. Il consiglio della struttura didattica può disporre piani di studio alternativi, nonché approvare piani individuali proposti dallo studente, a condizione che il peso relativo dell'area e del singolo corso integrato non si discosti in aumento o diminuzione per oltre il 15% da quello tabellare. L'impegno orario che deriva dalla sottrazione eventuale di impegno orario dei singoli corsi integrati può essere utilizzato anche per approfondimenti nell'area ove viene preparata la tesi di diploma.

Lo studente è tenuto altresì a frequentare un corso di inglese scientifico con lo scopo di acquisire la capacità di aggiornarsi nella letteratura scientifica.

L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato al primo anno.

2.4. Lo studente deve sostenere in ciascun semestre gli esami per i corsi integrati compresi nell'ordinamento.

Non si possono sostenere gli esami di un anno se non sono stati sostenuti tutti gli esami dell'anno precedente, né ci si può iscrivere all'anno successivo se non sono stati sostenuti entro la sessione autunnale tutti gli esami dell'anno precedente, tranne due, e superato i tirocinii.

Gli esami sono sostenuti di norma al termine di ciascun semestre, rispettivamente nel mese di febbraio e nei mesi di giugno e luglio.

Sessioni di recupero sono previste, una nel mese di settembre (appello autunnale) ed una straordinaria (appello invernale) da prevedere in periodi di interruzioni delle lezioni, a gennaio-febbraio. Nella sessione straordinaria non possono essere sostenuti più di due esami.

2.5. Per le attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti professionali possono essere chiamati docenti a contratto, scelti fra coloro che, per uffici ricoperti o attività professionale svolta, siano di riconosciuta esperienza e competenza nelle materie che formano oggetto dell'insegnamento. In tal caso si applica la normativa prevista dall'art. 25 del D.P.R. 382/1980. I professori a contratto possono far parte delle commissioni d'esame.

2.6. Le aree, con indicati i crediti tra parentesi, gli obiettivi didattici, i corsi integrati e le relative discipline, sono i seguenti:

I Anno - I semestre:

Area A. — Basi biologiche dei fenomeni viventi (crediti: 6.0).

Obiettivo: apprendere le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni fisiologici ed epidemiologici.

A.1. Corso integrato di fisica, statistica ed informatica:
- fisica medica;
- statistica medica;
- informatica generale.

A.2. Corso integrato di chimica, propedeutica biochimica:
- chimica e propedeutica biochimica.

A.3. Corso integrato di biologia e genetica:
- biologia generale;
- biologia cellulare;
- genetica generale.

A.4. Corso integrato di istologia ed anatomia:
- istologia;
- anatomia umana.

A.5. Inglese scientifico.

A.6. Attività di tirocinio guidato da effettuarsi in servizi e laboratori ospedalieri ed extraospedalieri.

I Anno - II semestre:

Area B. — Chimico-tecnologica (crediti: 6.0).

Obiettivo: apprendere le basi per la comprensione ed utilizzazione dei principi fondamentali della chimica, fisiologia, microbiologia e relative tecnologie degli alimenti e dell'alimentazione.

B.1. Corso integrato di biochimica e fisiologia:
- chimica biologica;
- chimica degli alimenti;
- fisiologia umana.

B.2. Corso integrato di microbiologia ed igiene:
- microbiologia;
- parassitologia;
- tossicologia alimentare;
- igiene.

B.3. Corso integrato di tecnologia alimentare e merceologia:
- tecnologie e biotecnologie alimentari;
- tecnologia delle preparazioni alimentari;
- tecniche di laboratorio applicate all'alimentazione;
- merceologia.

B.4. Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso servizi e laboratori ospedalieri ed extraospedalieri.

II Anno - I semestre:

Area C. — Fisiopatologia (crediti: 6.0).

Obiettivo: apprendere le basi della fisiologia e della patologia generale della nutrizione e del ricambio.

C.1. Corso integrato di biochimica applicata:
- biochimica della nutrizione;
- biochimica del ricambio.

C.2. Corso integrato di fisiologia della nutrizione:
- fisiologia applicata;
- fisiologia della nutrizione.

C.3. Corso integrato di patologia e fisiopatologia generale:
- patologia generale;
- fisiopatologia generale;
- patologia della nutrizione;
- patologia del ricambio.

C.4. Attività di tirocinio guidata da effettuarsi presso servizi e laboratori ospedalieri ed extraospedalieri.

II Anno - II semestre.

Area D — Legislazione ed organizzazione del servizio di alimentazione, dietologia e dietoterapia generale (crediti 6 0).

Obiettivo: apprendere i principi fondamentali della legislazione sanitaria, dell'organizzazione della ristorazione collettiva della dietologia e dietoterapia generale

D 1 Corso integrato di legislazione sanitaria ed alimentare

legislazione sanitaria,

legislazione alimentare

D 2 Corso integrato di nutrizione nelle collettività e ristorazione collettiva e di massa

igiene degli alimenti,

organizzazione e programmazione sanitaria.

D 3 Corso integrato di psicologia generale e speciale dell'alimentazione e sociologia

psicologia,

sociologia medica;

tecniche di comunicazione

D 4 Corso integrato di dietologia, dietetica e dietoterapia generale

dietologia,

dietetica,

dietoterapia generale.

D 5. Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso laboratori e servizi ospedalieri ed extraospedalieri e ditte di ristorazione.

III Anno - I semestre

Area E — Educazione alimentare, politica alimentare e trattamento dei disturbi alimentari, dietoterapia (crediti: 6 0)

Obiettivo apprendere i principi della prevenzione, del trattamento dei disturbi alimentari e dell'applicazione della terapia dietetica

E 1. Corso integrato di educazione sanitaria.

educazione sanitaria;

educazione alimentare,

metodologia epidemiologica clinica

E 2 Corso integrato di geografia economica e politiche alimentari

geografia economia;

economia politica

E 3 Corso integrato di psicopatologia alimentare·

psicopatologia,

dietetica.

E 4 Attività di tirocinio da effettuarsi presso servizi, ambulatori, consultori e comunità ospedaliere ed extraospedaliere

III Anno - II semestre:

Area F. — Nutrizione clinica e dietoterapia (crediti 6 0).

Obiettivo apprendere i principi della terapia dietetica nelle varie patologie

F 1 Corso integrato di malattie dell'apparato digerente

gastroenterologia,

epatologia

F 2 Corso integrato di malattie del metabolismo e della nutrizione, alimentazione del malato chirurgico e nutrizione artificiale

malattie del metabolismo,

malattie della nutrizione.

dietoterapia,

nutrizione artificiale

F 3 Corso integrato di malattie dell'apparato cardiovascolare e renale

cardiologia;

nefrologia

F.4 Corso integrato di patologie dell'età evolutiva e dell'età geriatrica

pediatria:

geriatria.

F 5 Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso servizi ambulatoriali e reparti ospedalieri od extraospedalieri

3 *Organizzazione didattica, verifiche di profitto, esame finale*

3 1. La frequenza alle lezioni, ai tirocinii ed alle attività pratiche è obbligatoria e deve essere documentata sul libretto personale dello studente Per essere ammessi all'esame finale di diploma, gli studenti debbono avere regolarmente frequentato i corsi, superato gli esami in tutti gli insegnamenti previsti ed effettuato, con positiva valutazione, i tirocinii prescritti.

Gli studenti che non superano tutti gli esami e non ottengono positiva valutazione nei tirocinii possono ripetere l'anno per non più di una volta come fuori corso, venendo collocati in soprannumero.

3.2. La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno il 70% dell'orario previsto, esse avvengono secondo delibera del consiglio della struttura didattica, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale, nelle strutture proprie della facoltà o in strutture idonee convenzionate

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa

3.3 Il consiglio di corso di diploma predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali

3 4 Al termine del triennio, previo superamento degli esami previsti, del tirocinio con relativo esame finale e la discussione di una tesi, consistente in una dissertazione scritta di natura teorico-applicativa, viene conseguito il diploma di dietologia e dietetica applicata.

3 5 La commissione finale d'esame relativa al tirocinio è nominata dal rettore ed è composta dal presidente del corso della specifica struttura didattica o suo delegato, da due docenti nominati dal consiglio di facoltà, da due esperti nominati rispettivamente dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro della sanità tra iscritti all'albo professionale

Ove i Ministri interessati non comunichino detti nominativi entro il 20 maggio di ciascun anno, o in caso di loro dimissioni prima dell'inizio degli esami, provvede il rettore, sentito il senato accademico.

3 6 La commissione finale per l'esame di diploma è nominata dal rettore in base alla vigente normativa

3 7 Gli studi compiuti nel corso di diploma sono riconosciuti, anche parzialmente, nei corsi di laurea impartiti nella facoltà di medicina e chirurgia

Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati, seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, è quello della loro validità culturale, propedeutica e professionalizzante, riguardo alla prosecuzione degli studi per il conseguimento del diploma di laurea.

Il consiglio di facoltà, con propria delibera, potrà eventualmente indicare corsi integrativi, anche istituiti appositamente, da seguire per completare la formazione e per accedere al corso di laurea.

I corsi di diploma universitario e quelli di laurea, ove abbiano denominazione uguale o simile, permettono il passaggio dall'uno all'altro mediante una normativa generale di passaggio, approvata dal consiglio di facoltà, tenuto conto in particolare degli studenti fuori corso riguardo alla possibilità di iscrizione anche in soprannumero rispetto agli iscrivibili secondo lo statuto

Il consiglio della struttura didattica con propria delibera riconosce altresì, anche parzialmente, gli studi compiuti in scuole italiane o straniere di livello universitario, con titolo di accesso analogo a quello del diploma universitario.

Il Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica
FONTANA

93A1709

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ «FEDERICO II» DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 4 dicembre 1992

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli, approvato con regio decreto del 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facoltà di giurisprudenza del 14 ottobre 1991, del senato accademico del 6 dicembre 1991, e del consiglio di amministrazione del 27 gennaio 1992;

Riconosciuta la necessità di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 16 settembre 1992;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso.

Articolo unico

L'art. 22 relativo agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza, è così modificato:

l'insegnamento indicato con il n. 13) papirologia ed epigrafia giuridica, è soppresso e sostituito dai due seguenti insegnamenti:

13) papirologia giuridica;

14) epigrafia giuridica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 4 dicembre 1992

Il rettore: CILIBERTO

93A1739

DECRETO RETTORALE 19 febbraio 1993

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli, approvato con regio decreto del 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto ministeriale 6 febbraio 1991, con il quale è stato modificato l'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in sociologia;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facoltà di lettere e filosofia del 17 febbraio 1992, del senato accademico del 10 marzo 1992 e del consiglio di amministrazione del 1° aprile 1992;

Riconosciuta la necessità di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 19 novembre 1992;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso.

Articolo unico

Gli articoli da 116 a 118, relativi al corso di laurea in sociologia della facoltà di lettere e filosofia, sono così modificati:

LAUREA IN SOCIOLOGIA

Art. 116. — Il corso di laurea in sociologia ha la durata di quattro anni, suddivisi in un biennio propedeutico ed in un biennio articolato nei seguenti indirizzi:

1) organizzativo, economico e del lavoro;

2) comunicazioni e mass-media;

3) socio-antropologico e dello sviluppo.

Art. 117. — La laurea in sociologia si consegue avendo superato gli esami in ventidue insegnamenti, di cui dodici fondamentali.

Per ogni indirizzo sono previsti quattro insegnamenti obbligatori; i restanti sei insegnamenti potranno essere scelti nell'elenco delle discipline complementari di cui al successivo art. 120, oppure tra le discipline fondamentali che non sono state sostenute in quanto tali, o tra quelle degli indirizzi non scelti.

La scelta dell'indirizzo — tra quelli attivati — e la contestuale presentazione di un coerente piano di studio avviene su proposta dello studente ed è approvata dal consiglio di facoltà che verifica la coerenza per le discipline complementari con l'indirizzo prescelto.

Art. 118 *(Primo biennio)*. — Le discipline fondamentali sono:

1) sociologia I;

2) sociologia II;

3) storia della sociologia;

4) metodologia e tecnica della ricerca sociale;

5) antropologia culturale;

6) psicologia sociale;

7) storia contemporanea;

8) economia politica;

9) statistica;

10) istituzioni di diritto pubblico;

11) metodologia delle scienze sociali;

12) matematica per le scienze sociali.

Le prime dieci discipline non potranno in nessun caso essere sostituite e si intendono come costitutive.

Art. 119. — Gli insegnamenti obbligatori degli indirizzi sono:

1) indirizzo organizzativo, economico e del lavoro:

politica economica;

sociologia dell'organizzazione;

sociologia del lavoro;

sociologia economica.

2) indirizzo comunicazione mass-media:

teoria e tecnica delle comunicazioni di massa;

storia del giornalismo e delle comunicazioni sociali.

sociologia della conoscenza;

sociologia delle comunicazioni di massa.

6) indirizzo socio-antropologico e dello sviluppo:

antropologia economica;

storia delle tradizioni popolari;

sociologia dello sviluppo;

etnografia.

Art. 120. — Gli insegnamenti complementari sono:

analisi del linguaggio politico;

analisi delle classi e dei gruppi sociali;

criminologia;

demografia;

diritto amministrativo,

diritto costituzionale italiano e comparato;

diritto del lavoro;

diritto pubblico dell'economia;

diritto regionale e degli enti locali;

diritto sindacale;

disciplina giuridica dei mezzi di comunicazione sociale;

economia aziendale;

economia del territorio;

economia e politica dell'ambiente;

economia pubblica;

economia regionale;

elaborazione automatica dei dati;

estetica;

etnologia;

filosofia del linguaggio;

filosofia della scienza;

filosofia morale;

geografia politica ed economica;

informatica;

istituzioni di diritto privato;

legislazione sociale;

lingua francese;

lingua inglese;

lingua spagnola;

lingua tedesca;

linguistica generale;

logica;

modelli matematici per sociologi;

organizzazioni internazionali;

pedagogia;

pedagogia sociale;

politica sociale;

psicologia dei gruppi;

psicologia del lavoro;

psicologia del linguaggio e delle comunicazioni;

psicologia dell'età evolutiva;

psicologia dell'organizzazione;

rilevazione statistiche ufficiali;

scienza della politica;

semiologia;

sistemi politici comparati;

socioliguistica;

sociologia dei gruppi;

sociologia dei servizi sociali;

sociologia del diritto;

sociologia del mutamento;

sociologia del turismo;

sociologia dell'ambiente;

sociologia dell'amministrazione;

sociologia dell'arte;

sociologia dell'educazione;

sociologia della comunicazione;

sociologia della cultura;

sociologia della devianza;

sociologia della famiglia;

sociologia della letteratura;

sociologia della medicina;

sociologia della religione;

sociologia della scienza;

sociologia delle comunità locali;

sociologia delle comunicazioni etniche;

sociologia delle relazioni internazionali;

sociologia industriale;

sociologia politica;

sociologia urbana o rurale;

statistica sanitaria;

statistica sociale;

storia americana;

storia dei partiti e dei movimenti politici;

storia dei movimenti sindacali;

storia dell'America latina;

storia del cinema;

storia del teatro;

storia della filosofia;

storia della filosofia contemporanea;

storia della medicina;

storia della scienza;

storia delle istituzioni politiche;

storia delle religioni;

storia di una regione (Marche);

storia e istituzioni dei Paesi afro-asiatici;

storia e tecnica degli audiovisivi;

storia e tecnica dell'informazione;

storia economica;

storia moderna;

storia sociale;

tecnica delle ricerche di mercato;

tecniche del linguaggio radiotelevisivo;

teoria della comunicazione;

teoria e metodi della pianificazione sociale;

teoria e politica dello sviluppo;

teorie e tecniche di marketing;

teorie e tecniche pubblicitarie.

Art. 121. — Prima dell'esame di laurea il candidato dovrà dimostrare la conoscenza di due lingue straniere, anche attraverso una prova scritta; una di esse dovrà essere la lingua inglese.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi sostenuta, secondo le norme vigenti, tra gli insegnamenti per cui il candidato abbia superato l'esame.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Napoli, 19 febbraio 1993

Il rettore: CILIBERTO

93A1740

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 14 del 19 gennaio 1993 ed errata-corrige in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 16 del 21 gennaio 1993), **coordinato con la legge di conversione 18 marzo 1993, n. 67** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 4), **recante: «Disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale».**

AVVERTENZA

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 6 dicembre 1991, n. 388, 20 gennaio 1992, n. 12, 17 marzo 1992, n. 234, 20 maggio 1992, n. 290, 20 luglio 1992, n. 343, e 19 novembre 1992, n. 441, nonché dell'art. 18 del decreto-legge 18 settembre 1992, n. 382». Il D.L. n. 388/1991 non è stato convertito in legge per voto contrario del Senato (il relativo comunicato è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 12 del 16 gennaio 1992). I DD.LL. n. 12/1992, n. 234/1992, n. 290/1992, n. 343/1992 e n. 441/1992 non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 68 del 21 marzo 1992, n. 117 del 21 maggio 1992, n. 170 del 21 luglio 1992, n. 221 del 19 settembre 1992 e n. 14 del 19 gennaio 1993). Per l'art. 18 del D.L. 18 settembre 1992, n. 382, si veda in appendice al presente decreto.

Art. 1.

Misure urgenti in materia sanitaria

1. Per far fronte alle maggiori occorrenze finanziarie del Servizio sanitario nazionale per l'anno 1991, determinate in lire 5.600 miliardi, le regioni e le province autonome sono autorizzate ad assumere mutui quindicennali alle condizioni, con le modalità e con gli istituti di credito stabiliti con decreto del Ministro del tesoro nel limite massimo degli importi indicati nell'allegata tabella *A*, con onere a carico dello Stato; per le stesse finalità e medesime modalità, l'Associazione della Croce rossa italiana è autorizzata ad assumere un mutuo per un importo non superiore a lire 10 miliardi.

2. L'onere per l'ammortamento dei mutui è valutato in complessive lire 978 miliardi annui ed alla relativa copertura si provvede mediante utilizzo della quota all'uopo vincolata del Fondo sanitario nazionale iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

3. Le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni ***(a)***, relative alle spese in conto capitale, si estendono alle disponibilità del capitolo 4403 dello stato di previsione del Ministero della sanità.

4. Le disponibilità finanziarie esistenti in conto residui sui capitoli 7001 e 7010 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno 1991, non impegnate nel predetto anno, sono conservate per essere utilizzate nell'esercizio 1993.

5. Le somme dovute a qualsiasi titolo *alle unità sanitarie locali e agli istituti* di ricovero e cura a carattere scientifico non sono sottoposte ad esecuzione forzata nei limiti degli importi corrispondenti agli stipendi e alle competenze comunque spettanti al personale dipendente o convenzionato, nonché nella misura dei fondi a destinazione vincolata essenziali ai fini dell'erogazione dei servizi sanitari *definiti con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

6. Il contributo previsto dall'articolo 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ***(b)***, dovuto, per ciascuno degli anni dal 1980 al 1985 dai cittadini assicurati al Servizio sanitario nazionale, che secondo le leggi vigenti non erano tenuti all'iscrizione ad un istituto mutualistico di natura pubblica, resta determinato tenendo conto delle variazioni previste nel costo medio pro-capite dell'anno precedente per gli anni 1980 e 1981 nella misura annua fissa di lire 300 mila e di lire 350 mila per l'anno 1982, entrambe le misure maggiorate di un importo pari al tre per cento del reddito imponibile ai fini IRPEF per gli anni medesimi, e per ciascuno dei successivi anni in un importo pari al 5,50 per cento del reddito imponibile ai fini IRPEF per ciascuno degli anni a cui il contributo si riferisce. I suddetti contributi non possono, comunque, superare l'ammontare complessivo annuo di L. 1.500.000 per ciascuno degli anni 1980 e 1981 e l'ammontare complessivo annuo, rispettivamente, di L. 1.750.000 e di L. 2.500.000 per ciascuno degli anni 1982 e 1983.

7. Le somme disponibili sul capitolo 8420 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici non impegnate al termine dell'esercizio 1992 sono conservate nel conto dei residui passivi per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Tali somme saranno erogate all'Università degli studi di Siena.

(a) Il secondo comma dell'art. 36 del R.D. n. 2440/1923 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato), come sostituito, da ultimo, dall'art. 6 del D.L. 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, prevede che: «Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, salvo che non si tratti di stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente. In tale caso, il periodo di conservazione è protratto di un anno. Per le spese in annualità il periodo di conservazione decorre dall'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio di ciascun limite di impegno».

(b) La legge n. 833/1978 istituisce il Servizio sanitario nazionale. Si trascrive il testo del relativo art. 63, come modificato dall'art. 15 del D.L. 1° luglio 1980, n. 285, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1980, n. 441:

«Art. 63 *(Assicurazione obbligatoria)*. — A decorrere dal 1° gennaio 1980 l'assicurazione contro le malattie è obbligatoria per tutti i cittadini.

I cittadini che, secondo le leggi vigenti, non sono tenuti all'iscrizione ad un istituto mutualistico di natura pubblica sono assicurati presso il servizio sanitario nazionale nel limite delle prestazioni sanitarie erogate agli assicurati del disciolto INAM.

A partire dalla data di cui al primo comma i cittadini di cui al comma precedente soggetti all'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), sono tenuti a versare annualmente un contributo per l'assistenza di malattia, secondo le modalità di cui ai commi seguenti, valido anche per i familiari che si trovino nelle condizioni indicate nel precedente comma. Gli adempimenti per la riscossione ed il recupero in via giudiziale della quota di cui al precedente comma sono affidati all'INPS che vi provvederà secondo le norme e le procedure che saranno stabilite con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro delle finanze. Con lo stesso decreto sarà stabilita la procedura di segnalazione all'INPS dei soggetti tenuti al pagamento. Per il mancato versamento o per l'omessa od infedele denuncia dei dati indicati nel decreto di cui al comma precedente si applicano le sanzioni previste per i datori di lavoro soggetti alle procedure di cui al decreto ministeriale 5 febbraio 1969.

Il contributo dovuto dai cittadini italiani all'estero anche se non soggetti all'obbligo della predetta dichiarazione dei redditi è disciplinato dal decreto di cui all'art. 37 della presente legge.

Con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi entro il 30 ottobre di ogni anno di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio sanitario nazionale, è stabilita la quota annuale da porre a carico degli interessati per l'anno successivo. Detta quota è calcolata tenendo conto delle variazioni previste nel costo medio *pro capite* dell'anno precedente per le prestazioni sanitarie di cui al secondo comma.

Gli interessati verseranno la quota di cui al precedente comma mediante accreditamento in conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale di Roma con imputazione ad apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato».

Art. 2.

Ripiano maggiore spesa sanitaria per gli anni 1991 (saldo) e 1992

1. Alle ulteriori occorrenze finanziarie del Servizio sanitario nazionale per l'anno 1991, pari alle eccedenze delle spese correnti rispetto alle entrate complessive correnti comprese quelle derivanti dai mutui di cui all'articolo 1, comma 1, determinate con criteri e modalità da definirsi con decreto del Ministro della sanità, di concerto con quello del tesoro, si fa fronte:

a) quanto ad un terzo con oneri a carico del bilancio delle regioni e province autonome, che vi provvedono o con i propri mezzi di bilancio o mediante alienazione di beni disponibili, ovvero mediante la contrazione di mutui con istituti di credito, da assumere anche in deroga alle limitazioni previste dalle vigenti disposizioni, avvalendosi, ai fini della copertura delle relative rate di ammortamento, anche delle entrate di cui agli articoli 23 e 24 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 *(a)*;

b) quanto ai restanti due terzi con oneri a carico del bilancio statale. A tal fine la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere, con determina del direttore generale della Cassa medesima alle regioni e province autonome finanziamenti nei limiti dell'85 per cento della intera quota prevista a carico dello Stato, sulla base di specifica autorizzazione del Ministero del tesoro. Per il finanziamento da parte della Cassa depositi e prestiti del restante 15 per cento a saldo, la istanza deve contenere apposita dichiarazione attestante che le unità sanitarie locali hanno trasmesso alla delegazione regionale della Corte dei conti la documentazione occorrente per il controllo di regolarità contabile di legittimità e che risultano acquisite le determinazioni e le eventuali osservazioni della Corte, come previsto dall'articolo 19, comma 1, dal decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155 *(b)*.

2. Per fare fronte alle maggiori occorrenze finanziarie di parte corrente del Servizio sanitario nazionale per l'anno 1992, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere alle regioni e alle province autonome finanziamenti entro il limite massimo degli importi indicati nell'allegata tabella *B*. Con determina del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, da adottarsi esclusivamente sulla base dell'indicazione di cui alla predetta tabella *B*, si provvede alla concessione dei mutui, in ragione del trenta per cento nell'anno 1993 e per il rimanente settanta per cento nell'anno 1994 ed alla contestuale somministrazione. Non si applica il disposto di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155 *(b)*.

3. I mutui con oneri a carico dello Stato di cui ai commi 1 e 2, aumentati degli interessi di preammortamento, sono rimborsati alla Cassa depositi e prestiti dal Ministero del tesoro in 20 annualità posticipate decorrenti dall'anno successivo a quello della somministrazione. All'onere per l'ammortamento dei mutui, valutato in lire 610 miliardi per l'anno 1994 ed in lire 1.200 miliardi a decorrere dal 1995, si provvede mediante riduzione della proiezione per gli anni 1994 e 1995 dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

(a) Gli articoli 23 e 24 del D.Lgs. n. 504/1992 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) sono così formulati:

«Art. 23 *(Attribuzioni alle regioni a statuto ordinario.)* — 1. A decorrere dal 1° gennaio 1993 alle regioni a statuto ordinario, già titolari di una parte della tassa automobilistica, ai sensi dell'art. 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 5 della legge 14 giugno 1990, n. 158 e successive modificazioni, con riferimento ai pagamenti effettuati dall'anzidetta data, sono attribuite:

a) l'intera tassa automobilistica, disciplinata dal T.U. approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 e successive modificazioni;

b) la soprattassa annuale su taluni autoveicoli azionati con motore diesel, istituita con il decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito dalla legge 30 novembre 1976, n. 786 e successive modificazioni;

c) la tassa speciale per i veicoli alimentati a G.P.L. o gas metano, istituita dalla legge 21 luglio 1984, n. 362 e successive modificazioni.

2. I tributi di cui al comma 1 assumono rispettivamente la denominazione di tassa automobilistica regionale, soprattassa annuale regionale e tassa speciale regionale e si applicano ai veicoli ed agli autoscafi, soggetti nelle regioni a statuto speciale ai corrispondenti tributi erariali in esse vigenti, per effetto della loro iscrizione nei rispettivi pubblici registri delle province di ciascuna regione a statuto ordinario, come previsto dall'art. 5, comma 31; del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53 e successive modifiche. La tassa automobilistica regionale si applica altresì ai ciclomotori, agli autoscafi, diversi da quelli da diporto, non iscritti nei pubblici registri ed ai motori fuoribordo applicati agli stessi autoscafi, che appartengono a soggetti residenti nelle stesse regioni. Sono comprese nel suddetto tributo regionale anche le tasse fisse previste dalla legge 21 maggio 1955, n. 463 e successive modificazioni.

3. Dall'ambito di applicazione del presente decreto legislativo è esclusa la disciplina concernente la tassa automobilistica relativa ai veicoli ed autoscafi in temporanea importazione i quali restano ad ogni effetto soggetti alle norme statali che regolano la materia.

4. Continua ad essere acquisito al bilancio dello Stato il gettito derivante dalla addizionale del 5 per cento istituita con l'art. 25 della legge 24 luglio 1961, n. 729 e quello relativo alla tassa speciale erariale annuale istituita con l'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito con modifiche nella legge 12 luglio 1991, n. 202.

5. Sono a carico delle regioni i rimborsi relativi ai tributi regionali di cui al precedente comma 1. Le istanze vanno prodotte ai competenti uffici della regione che disporranno il rimborso, ferma restando la competenza delle intendenze di finanza per i tributi erariali».

«Art. 24 *(Poteri alle regioni)*. — 1. Entro il 10 novembre di ogni anno ciascuna regione può determinare con propria legge gli importi dei tributi regionali di cui all'art. 23, con effetto dai pagamenti da eseguire dal primo gennaio successivo e relativi a periodi fissi posteriori a tale data, nella misura compresa tra il 90 ed il 110 per cento degli stessi importi vigenti nell'anno precedente.

2. Nel primo anno di applicazione del presente decreto ciascuna regione, nel determinare con propria legge gli importi dei tributi regionali di cui all'art. 23 nella misura compresa fra il 90 ed il 110 per cento degli importi vigenti nell'anno precedente, dovrà considerare come base di calcolo, per ogni tributo regionale, rispettivamente l'ammontare complessivo della tassa automobilistica, gli importi della soprattassa annuale e quelli della tassa speciale erariali vigenti alla data del 31 dicembre 1992.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino a quando le regioni non avranno fissato, con proprie leggi ed entro i limiti indicati nel comma 2, un diverso ammontare, l'importo dei tributi regionali viene determinato per la soprattassa annuale e la tassa speciale nella misura prevista per i corrispondenti tributi erariali nelle regioni a statuto speciale alla data del 31 dicembre 1992 e per la tassa automobilistica nel complessivo importo dovuto per il tributo erariale vigente alla suddetta data e per il tributo regionale nella misura vigente alla stessa data o nella misura diversa determinata da ciascuna regione entro il 10 novembre 1992, ai sensi dell'art. 5 della legge 14 giugno 1990, n. 158 e successive modifiche.

4. Restano validi fino alla scadenza i pagamenti, effettuati entro il 31 dicembre 1992, relativi alla tassa automobilistica erariale e regionale, alla soprattassa annuale e alla tassa speciale erariali, vigenti a tale data. A tali pagamenti si applicano le modalità ed i criteri di ripartizione tra lo Stato e le regioni a statuto ordinario vigenti fino alla data del 31 dicembre 1992, anche con riferimento alle attività di recupero e rimborso dei relativi importi».

(b) Il comma 1 dell'art. 19 del D.L. n. 65/1989 (Disposizioni in materia di finanza pubblica) prevede che: «L'atto ricognitivo delle spese e delle entrate deliberato dai comitati di gestione delle unità sanitarie locali ai fini delle leggi di ripiano dei disavanzi di amministrazione e controfirmato dal coordinatore amministrativo e dal presidente del collegio dei revisori, che congiuntamente ne attestano la corrispondenza alle scritture e documentazioni contabili, deve essere portato a conoscenza dell'assemblea del consiglio comunale o dell'assemblea della comunità montana o dell'assemblea dell'associazione intercomunale competente e deve essere trasmesso, unitamente alla documentazione afferente la gestione cui si riferisce il ripiano, alla delegazione regionale della Corte dei conti per il controllo di regolarità contabile di legittimità. La determinazione e le eventuali osservazioni della Corte debbono essere allegate agli atti da inviarsi alla regione».

Art. 3.

Disposizioni relative ai ripiani degli anni dal 1987 al 1990

1. I mutui a copertura della maggiore spesa sanitaria per gli anni 1987 e 1988 di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8 ***(a)***, ed all'articolo 1 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1990, n. 334 ***(b)***, possono essere assunti in via di anticipazione, previa autorizzazione del Ministero del tesoro, in attesa del completamento degli adempimenti di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazione, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155 ***(c)***, fino alla concorrenza dell'ottanta per cento della differenza tra l'importo della maggiore spesa sanitaria accertata sulla base dei conti consuntivi oppure, se mancanti, sulla base del disavanzo presunto risultante dalle documentazioni contabili, e l'importo dei mutui già contratti per il medesimo titolo.

2. L'articolo 2-*bis* del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1990, n. 334 ***(b)***, è sostituito dal seguente:

«Art. 2-*bis*. — *1*. Le maggiori occorrenze finanziarie di parte corrente del Servizio sanitario nazionale per l'anno 1989, determinate con criteri e modalità da definirsi con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, sono ripianate dalle regioni e dalle province autonome mediante assunzione di mutui quindicennali alle condizioni, con le modalità e con gli istituti di credito stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, con onere a carico del bilancio statale. I mutui possono essere concessi nei limiti del novanta per cento in via di anticipazione, previa autorizzazione del Ministero del tesoro, sulla base del disavanzo presunto risultante dalle documentazioni contabili se non risultano ancora approvati i conti consuntivi. La concessione dei mutui per le quote a saldo è subordinata all'osservanza del disposto di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155 ***(c)***, che deve essere attestato nella istanza ai fini dell'autorizzazione del Ministero del tesoro. L'onere per l'ammortamento dei mutui è valutato in lire 1500 miliardi annui ed alla relativa copertura si provvede mediante utilizzo di una quota all'uopo vincolata del Fondo sanitario nazionale iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.».

3. I mutui di cui all'articolo 3, commi 3, 3-*bis* e 3-*ter*, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1990, n. 334 ***(b)***, devono essere assunti dalle regioni e province autonome entro il 31 dicembre 1993 per la estinzione delle anticipazioni straordinarie di cassa. Gli eventuali interessi sulle predette anticipazioni straordinarie maturati successivamente alla data del 31 dicembre 1993, rimangono a carico dei bilanci regionali e provinciali in aggiunta alla quota di cui al predetto articolo 3, comma 3-*bis*, lettera *a)* ***(b)***, con separata evidenza nel contratto di mutuo.

(a) Il testo dell'art. 4 del D.L. n. 382/1989 (Disposizioni urgenti sulla partecipazione alla spesa sanitaria e sul ripiano dei disavanzi delle unità sanitarie locali) è il seguente:

«Art. 4 *(Ripiano dei disavanzi delle unità sanitarie locali)*. — 1. Le regioni e le province autonome determinano la maggiore spesa sanitaria corrente per gli esercizi finanziari 1987 e 1988 con i criteri e le modalità di cui agli articoli 1, commi 1 e 4, e 2, commi 1 e 2, del decreto-legge

19 settembre 1987, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 456, all'uopo utilizzando i modelli di rilevazione che saranno definiti con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, e possono autorizzare, anche in deroga alle vigenti disposizioni, le unità sanitarie locali, gli istituti, gli enti e le università interessati alle operazioni di ripiano, ad iscrivere, tra gli impegni degli esercizi finanziari 1987 e 1988, le obbligazioni effettivamente assunte e le sopravvenienze passive accertate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 1987 ed il 31 dicembre 1988, in eccedenza ai rispettivi stanziamenti di bilancio.

2. La maggiore spesa di cui al comma 1 è finanziata dalle regioni e dalle province autonome mediante l'impiego delle somme eventualmente non utilizzate, a valere sulle quote degli esercizi finanziari 1987 e 1988 del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, e mediante operazioni di finanziamento con onere di ammortamento a carico del bilancio dello Stato entro i seguenti limiti:

a) 20 per cento con operazioni di mutuo da attivare entro il 31 dicembre 1989 con la Cassa depositi e prestiti, secondo criteri e procedure stabiliti con decreto del Ministro del tesoro;

b) 35 per cento con operazioni di mutuo da attivare nell'anno 1990 con le aziende ed istituti di credito ordinario e speciale, individuati con decreto del Ministro del tesoro e secondo condizioni, durata e modalità stabilite nel decreto medesimo.

3. I mutui di cui al comma 2, che possono essere concessi dalle aziende ed istituti di credito anche in deroga alle loro norme statutarie, sono versati in unica soluzione sul conto corrente generale infruttifero che ciascuna regione e provincia autonoma intrattiene con la Tesoreria centrale dello Stato e sono trasferiti agli enti che gestiscono la spesa sanitaria con vincolo di destinazione. Non si applicano i limiti per l'assunzione di mutui previsti dalle vigenti disposizioni per le regioni e le province autonome.

4. I mutui, entro i limiti indicati nel comma 2, possono essere concessi, in via di anticipazione, sulla base del disavanzo presunto risultante, per ciascuno degli anni 1987 e 1988, dalle rispettive documentazioni contabili previa autorizzazione del Ministero del tesoro. Con successivo provvedimento legislativo saranno determinati modalità e tempi per l'ulteriore finanziamento della spesa sanitaria di cui al comma 1.

5. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 330 miliardi per l'anno 1990 e in lire 1.440 miliardi per l'anno 1991 e seguenti, si provvede, per l'anno 1990 mediante parziale utilizzo della proiezione dell'accantonamento "Oneri connessi con il ripiano dei disavanzi USL per l'anno 1987" e per l'anno 1991 mediante utilizzo della proiezione degli accantonamenti "Oneri connessi con il ripiano dei disavanzi USL per l'anno 1987" e "Oneri connessi con il ripiano dei disavanzi USL per l'anno 1988" iscritti, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

(b) Il D.L. n. 262/1990 reca: «Misure urgenti per il finanziamento del saldo della maggiore spesa sanitaria relativa agli anni 1987 e 1988 e disposizioni per il finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1990». Si trascrive il testo del relativo art. 1, nonché dei commi 3, 3-*bis* e 3-*ter* dell'art. 3 del medesimo decreto:

«Art. 1. — 1. La maggiore spesa sanitaria di cui all'art. 4 del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8 [v. precedente nota ***(a)***, *n.d.r.*], non coperta con le operazioni di finanziamento ivi previste, è finanziata mediante ulteriori operazioni di mutuo, con onere di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, entro i limiti del 20 per cento e del 25 per cento da assumere, rispettivamente, entro gli anni 1990 e 1991 da parte delle regioni e delle province autonome con le aziende ed istituti di credito ordinario e speciale, individuati ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera *b*), del citato decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8 [v. precedente nota ***(a)***, *n.d.r.*], e secondo condizioni, durata e modalità stabilite ai sensi della predetta disposizione.

2. I mutui di cui al comma 1, che possono essere concessi dalle aziende ed istituti di credito anche in deroga alle loro norme statutarie, sono versati in unica soluzione sul conto corrente generale infruttifero che ciascuna regione e provincia autonoma intrattiene con la tesoreria centrale dello Stato e sono trasferiti agli enti che gestiscono la spesa sanitaria con vincolo di destinazione. Non si applicano i limiti per l'assunzione di mutui previsti dalle vigenti disposizioni per le regioni e le province autonome».

«Art. 3, commi 3, 3-*bis* e 3-*ter*. — 3. La spesa effettivamente sostenuta a fronte delle autorizzazioni concesse ai sensi del comma 1, desunta dai conti consuntivi dei singoli enti, e gli oneri derivati dalle anticipazioni straordinarie di cassa di cui al comma 2 sono assunti a carico delle regioni e province autonome e sono finanziati con operazioni di mutuo, fino alla concorrenza di lire 90.000 a cittadino residente per ciascuna regione o provincia autonoma, con oneri di ammortamento a carico dello Stato.

3-*bis*. Alla differenza residua si fa fronte:

a) quanto al 25 per cento con oneri a carico del bilancio delle regioni e province autonome, che vi provvedono o con propri mezzi di bilancio o mediante alienazione di beni disponibili ovvero mediante la contrazione di mutui o prestiti con istituti di credito, da assumere anche in deroga alle limitazioni previste dalle vigenti disposizioni, avvalendosi, per la copertura delle relative rate di ammortamento, anche delle entrate tributarie previste dall'art. 6 della legge 14 giugno 1990, n. 158.

b) quanto al restante 75 per cento mediante accensione di mutui con oneri di ammortamento a carico dello Stato.

3-*ter*. Le operazioni di mutuo con oneri di ammortamento a carico dello Stato possono essere attivate con le aziende ed istituti di credito ordinario e speciale individuati ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8 [v. precedente nota ***(a)***, *n.d.r.*], e secondo condizioni e durata stabilite ai sensi della norma medesima; al pagamento delle rate di ammortamento provvedono gli enti mutuatari».

Il testo dell'art. 6 della legge n. 158/1990 (Norme di delega in materia di autonomia impositiva delle regioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni), soprarichiamato, è il seguente:

«Art. 6. — 1. Al fine di attribuire alle regioni a statuto ordinario una più ampia autonomia impositiva in adempimento del precetto di cui al secondo comma dell'art. 119 della Costituzione, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione di una addizionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni, dovuta sulle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione nei pubblici registri automobilistici nelle dette regioni la cui aliquota dovrà essere determinata da ciascuna regione, con riferimento alle formalità eseguite nel proprio territorio, entro un limite minimo non inferiore al 20 per cento ed un limite massimo non superiore all'80 per cento, in rapporto all'ammontare dell'imposta erariale di trascrizione dovuto per la relativa formalità; la riscossione, gli adempimenti e le sanzioni saranno uniformati alle norme vigenti per l'imposta erariale di trascrizione in quanto compatibili;

b) istituzione di una addizionale all'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali ed artigiane, di cui all'art. 10 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1977, n. 102, dovuta sul consumo effettuato nelle dette regioni, la cui entità, commisurata ai metri cubi di gas metano erogati, sarà determinata da ciascuna regione entro i limiti minimi di lire 10 e massimi di lire 50 al metro cubo. Sarà prevista un'imposta regionale sostitutiva di detta addizionale e di pari importo della stessa, a carico delle utenze esenti, comprese quelle di cui al ventunesimo comma dell'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784; la riscossione dell'addizionale e dell'imposta sostitutiva, gli adempimenti e le sanzioni saranno uniformati alle norme vigenti per l'imposta erariale di consumo sul gas metano di cui all'art. 10 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1977, n. 102;

c) previsione della facoltà delle regioni a statuto ordinario di istituire un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, erogata dagli impianti di distribuzione ubicati nelle predette regioni la cui entità, commisurata ai litri di benzina erogati, è determinata da ciascuna

regione, entro un limite massimo di non più di lire 30 al litro; tale imposta è dovuta dal soggetto consumatore della benzina e riscossa dal soggetto erogatore che è tenuto a versarla alla regione. Le modalità di accertamento, i termini per il versamento dell'imposta nelle casse regionali, le sanzioni, da determinare in misura compresa tra il 50 per cento ed il 100 per cento del tributo evaso, le indennità di mora e gli interessi per il ritardato pagamento dovranno essere disposti da ciascuna regione con propria legge.

2. Le norme delegate di cui al comma 1 saranno emanate con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, sentite la Conferenza e le commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia, ed entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1991».

(c) Per il testo del comma 1 dell'art. 19 del D.L. n. 65/1989 si veda la nota *(b)* all'art. 2.

Art. 4.

Disposizioni comuni

1. Qualora l'importo dei finanziamenti concessi alle regioni e province autonome ai sensi del presente decreto dovesse eccedere le effettive maggiori esigenze risultanti dai conti consuntivi delle unità sanitarie locali, la differenza deve essere versata all'entrata del bilancio statale.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

Art. 5.

Servizi assistenziali

1. *Le funzioni assistenziali, già di competenza delle province alla data di entrata in vigore della legge 8 giugno 1990, n. 142* ***(a)****, sono restituite alla competenza delle province che le esercitano, direttamente o in regime di convenzione con i comuni, secondo quanto previsto dalle leggi regionali di settore, che le regioni approveranno entro il 31 dicembre 1993.*

2. *In ogni caso dovranno essere destinate risorse finanziarie in misura almeno pari a quelle effettivamente impegnate nel 1990, con l'incremento progressivo delle percentuali di aumento dei trasferimenti erariali per il 1991, il 1992 e il 1993.*

(a) La legge n. 142/1990 reca: «Ordinamento delle autonomie locali».

Art. 6.

Contributi per le associazioni di promozione sociale

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 67 *(a)*, recante istituzione di contributi per le associazioni di promozione sociale, le parole da: «di cui all'articolo 115» fino a: «legge 21 ottobre 1978, n. 641» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 1 e 2 della legge 19 novembre 1987, n. 476».

2. Il contributo di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 67 *(a)*, è aumentato per l'anno 1993 della somma di lire 5 miliardi.

3. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993 all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Il contributo *già previsto dalla legge 10 febbraio 1992, n. 67* ***(a)***, è ripartito tra le associazioni beneficiarie sulla base dei criteri fissati ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 della legge 19 novembre 1987, n. 476 ***(b)***. *Il contributo aggiuntivo di lire 5 miliardi, di cui al comma 2 del presente articolo, nella misura del 50 per cento è ripartito in parti uguali tra i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera* a), *della legge 19 novembre 1987, n. 476* ***(b)****, e nella misura del 50 per cento è ripartito secondo i criteri indicati dall'articolo 4, comma 3, lettere* a), b) *e* c), *della citata legge n. 476 del 1987* ***(b)****, tra i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera* b), *della medesima legge* ***(b)***.

(a) Il testo dell'art. 1 della legge n. 67/1992, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 1. — 1. Le associazioni di promozione sociale *di cui agli articoli 1 e 2 della legge 19 novembre 1987, n. 476* [v. la successiva nota *(b)*, *n.d.r.*], godono di un contributo per le attività di promozione sociale svolte in ottemperanza agli articoli 3 e 38 della Costituzione».

(b) La legge n. 476/1987 reca: «Nuova disciplina del sostegno alle attività di promozione sociale e contributi alle associazioni combattentistiche».

Si trascrive il testo dell'art. 1, comma 1, nonché dell'art. 4, commi 2 e 3, di detto decreto:

«Art. 1, comma 1. — Al fine di incoraggiare e sostenere attività di ricerca, di informazione e di divulgazione culturale e di integrazione sociale, nonché per la promozione sociale e per la tutela degli associati, lo Stato concede contributi:

a) alle persone giuridiche privatizzate ai sensi dell'art. 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come successivamente modificato, escluse quelle combattentistiche e patriottiche previste dal titolo II della presente legge;

b) agli enti e alle associazioni italiane che perseguono i fini di cui al successivo comma 2 [enti e associazioni che promuovono l'integrale attuazione dei diritti costituzionali concernenti l'uguaglianza di dignità e di opportunità e la lotta contro ogni forma di discriminazione nei confronti dei cittadini che, per cause di età, di *deficit* psichici, fisici o funzionali o di specifiche condizioni socio-economiche, siano in condizione di marginalità sociale, *n.d.r.*]».

«Art. 4, commi 2 e 3. — 2. Per gli anni 1986 e 1987, l'ammontare del fondo è fissato in lire 5.000 milioni. Esso è assegnato nella misura del 65 per cento e ripartito in parti uguali a favore dei soggetti di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'art. 1 e nella misura del 35 per cento in favore dei soggetti di cui alla lettera *b)* del comma 1 dello stesso art. 1.

3. Nell'ambito della ripartizione del 35 per cento di cui al precedente comma 2, le quote del fondo sono così ulteriormente ripartite:

a) una quota del 20 per cento in misura uguale per tutti gli enti e le associazioni ammessi al contributo che abbiano almeno dieci sedi in regioni diverse;

b) una quota del 20 per cento in proporzione al numero degli associati e dei soggetti partecipanti o fruitori dell'attività svolta;

c) una quota del 60 per cento sulla base del programma di attività di cui al precedente art. 3 e in relazione alla funzione sociale effettivamente svolta».

Art. 6-*bis*.

Regime previdenziale ed assistenziale dei contratti d'opera o per prestazioni professionali

1. *L'articolo 13 della legge 23 dicembre 1992, n. 498* ***(a)***, *è sostituito dal seguente:*

«Art. 13. — 1. I divieti previsti dall'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 ***(b)***, *non trovano applicazione per le province, i comuni, le comunità montane e i loro consorzi, le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), gli enti non commerciali senza scopo di lucro che svolgono attività socio-assistenziale e le istituzioni sanitarie operanti nel Servizio sanitario nazionale.*

2. Le province, i comuni, le comunità montane e i loro consorzi, le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), gli enti non commerciali senza scopo di lucro che svolgono attività socio-assistenziale e le istituzioni sanitarie operanti nel Servizio sanitario nazionale non sono soggetti, relativamente ai contratti d'opera o per prestazioni professionali a carattere individuale da essi stipulati, all'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalle leggi in materia di previdenza e di assistenza, non ponendo in essere, i contratti stessi, rapporti di subordinazione.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 hanno natura interpretativa e si applicano anche ai contratti già stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge».

(a) La legge n. 498/1992 reca interventi urgenti in materia di finanza pubblica.

(b) L'art. 1 della legge n. 1369/1960 (Divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere o di servizi) è così formulato:

«Art. 1. — È vietato all'imprenditore di affidare in appalto o in subappalto o in qualsiasi altra forma, anche a società cooperative, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di manodopera assunta e retribuita dall'appaltatore o dall'intermediario, qualunque sia la natura dell'opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono.

È altresì vietato all'imprenditore di affidare ad intermediari, siano questi dipendenti, terzi o società anche se cooperative, lavori da eseguirsi a cottimo da prestatori di opere assunti e retribuiti da tali intermediari.

È considerato appalto di mere prestazioni di lavoro ogni forma di appalto o subappalto, anche per esecuzione di opere o di servizi, ove l'appaltatore impieghi capitali, macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante, quand'anche per il loro uso venga corrisposto un compenso all'appaltante.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano altresì alle aziende dello Stato ed agli enti pubblici, anche se gestiti in forma autonoma, salvo quanto disposto dal successivo art. 8.

I prestatori di lavoro, occupati in violazione dei divieti posti dal presente articolo, sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze dell'imprenditore che effettivamente abbia utilizzato le loro prestazioni».

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentata alle Camere per la conversione in legge.

TABELLA *A*
(prevista dall'art. 18, comma 1)

REGIONI	Importi mutuabili *(in milioni)*
Piemonte	440.310
Valle d'Aosta	8.650
Lombardia	880.030
Bolzano	34.150
Trento	36.880
Veneto	438.590
Friuli-Venezia Giulia	122.920
Liguria	196.260
Emilia-Romagna	428.350
Toscana	373.170
Umbria	86.470
Marche	144.490
Lazio	539.280
Abruzzo	123.450
Molise	33.570
Campania	523.930
Puglia	371.470
Basilicata	54.610
Calabria	189.430
Sicilia	429.140
Sardegna	144.850
Totale . . .	5.600.000

TABELLA *B*
(prevista dall'art. 2, comma 2)

REGIONI	Importi mutuabili *(in milioni)*
Piemonte	462.427
Valle d'Aosta	8.200
Lombardia	971.984
Bolzano	33.463
Trento	36.432
Veneto	487.659
Friuli-Venezia Giulia	119.418
Liguria	206.418
Emilia-Romagna	471.841
Toscana	400.070
Umbria	92.271
Marche	166.706
Lazio	588.520
Abruzzo	132.371
Molise	34.838
Campania	603.984
Puglia	427.723
Basilicata	59.456
Calabria	210.281
Sicilia	455.442
Sardegna	160.496
Totale . . .	6.130.000

APPENDICE

Con riferimento all'avvertenza:

Si trascrive il testo dell'art. 18 del D.L. 18 settembre 1992, n. 382, recante disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica, non convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 273 del 19 novembre 1992), i cui effetti sono stati sanati dall'art. 1, comma 2, della legge di conversione del decreto qui pubblicato:

«Art. 18 (*Misure urgenti in materia sanitaria*). - 1. Per far fronte alle maggiori occorrenze finanziarie del Servizio sanitario nazionale per l'anno 1991, determinate in lire 5.600 miliardi, le regioni e le province autonome sono autorizzate ad assumere mutui quindicennali alle condizioni, con le modalità e con gli istituti di credito stabiliti con decreto del Ministro del tesoro nel limite massimo degli importi indicati nell'allegata tabella *A*, con onere a carico dello Stato; per le stesse finalità e medesime modalità, l'Associazione della Croce rossa italiana è autorizzata ad assumere un mutuo per un importo non superiore a lire 10 miliardi.

2. L'onere per l'ammortamento dei mutui è valutato in complessive lire 978 miliardi annui ed alla relativa copertura si provvede mediante utilizzo della quota all'uopo vincolata del Fondo sanitario nazionale iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

3. Le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e integrazioni, relative alle spese in conto capitale, si estendono alle disponibilità del capitolo 4403 dello stato di previsione del Ministero della sanità.

4. Le disponibilità finanziarie esistenti in conto residui sui capitoli 7001 e 7010 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno 1991, non impegnate nel predetto anno, sono conservate per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

5. Le somme dovute a qualsiasi titolo dalle unità sanitarie locali e dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non sono sottoposte ad esecuzione forzata nei limiti degli importi corrispondenti agli stipendi e alle competenze comunque spettanti al personale dipendente o convenzionato, nonché nella misura dei fondi a destinazione vincolata essenziali ai fini dell'erogazione dei servizi sanitari.

6. Il contributo previsto dall'art. 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, dovuto per gli anni 1984 e 1985 al Servizio sanitario nazionale dai cittadini assicurati presso lo stesso servizio che secondo le leggi vigenti non erano tenuti all'iscrizione ad un istituto mutualistico di natura pubblica, resta determinato tenendo conto delle variazioni previste nel costo medio pro-capite dell'anno precedente per ciascuno dei predetti anni in un importo pari al 5,50 per cento del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per gli anni medesimi.

7. Nelle pubbliche selezioni per titoli, di cui all'art. 4 della legge 5 giugno 1990, n. 135, fermo restando il punteggio massimo previsto per il *curriculum* formativo e professionale dalle vigenti disposizioni in materia, è attribuito un punteggio ulteriore, di uguale entità massima, per i titoli riguardanti le attività svolte nel settore delle infezioni da HIV.

8. Nell'ambito degli interventi previsti dall'art. 1, comma 1, lettera *c)*, della legge 5 giugno 1990, n. 135, le università provvedono all'assunzione del personale ivi contemplato nelle qualifiche iniziali di tecnico specializzato nell'area tecnico-scientifica e socio-sanitaria.

9. Le disposizioni di cui agli articoli 78, 116 e 117 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, sono applicate nel rispetto delle funzioni di direzione e di organizzazione della struttura, proprie del dirigente di livello apicale, da attuarsi anche mediante direttive a tutto il personale operante nella stessa e l'adozione dei provvedimenti relativi, necessari per il corretto espletamento del servizio. Per quanto riguarda l'attività sanitaria, spettano in particolare al dirigente di livello apicale gli indirizzi e, in caso di necessità, le decisioni sulle scelte da adottare nei riguardi degli interventi clinici, diagnostici e terapeutici».

93A1780

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 13 marzo 1993, n. **10.**

Perfezionamento passivo tessile.

La circolare n. 18 del 21 giugno 1990 di pari oggetto, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 1990, è modificata nel senso che il valore massimo globale annuo delle operazioni in TPP accordabile ad ogni azienda viene rappresentato, anziché dal 15%, dal 30% del fatturato convenzionale realizzato nell'anno precedente nello stabilimento (o stabilimenti) del richiedente.

Restano invariate tutte le altre disposizioni contenute nella circolare suindicata.

Il Ministro: VITALONE

93A1768

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 7 recante: «Disciplina della proroga degli organi amministrativi»

Il decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 7, recante: «Disciplina della proroga degli organi amministrativi» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 14 del 19 gennaio 1993.

93A1805

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreti ministeriali 11 febbraio 1993 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia «Sassari bella - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Sassari, costituita per rogito Masala in data 26 luglio 1963, repertorio n. 183146, registro società n. 1417, tribunale di Sassari;

società cooperativa agricola «Assunzione appalti di ferroviari a r.l.», con sede in Sassari, costituita per rogito Serra in data 16 aprile 1950, repertorio n. 2507, registro società n. 768, tribunale di Sassari;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edile seconda - Alghero - Società a responsabilità limitata», con sede in Alghero (Sassari), costituita per rogito Manca in data 21 agosto 1954, repertorio n. 17696, registro società n. 924, tribunale di Sassari;

società cooperativa di produzione e lavoro «Sa.R.Beni - Sarda recupero beni culturali a r.l.», con sede in Sassari, costituita per rogito Garofalo in data 31 maggio 1985, repertorio n. 34014, registro società n. 4884, tribunale di Sassari;

società cooperativa di produzione e lavoro «Tessilcoop» Soc. coop.va a r.l., con sede in Sassari, costituita per rogito Scanu in data 7 dicembre 1977, repertorio n. 28647, registro società n. 2892, tribunale di Sassari;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa turistica algherese - A.N.Co.L.» a r.l., con sede Alghero (Sassari), costituita per rogito Garofalo in data 22 maggio 1979, repertorio n. 2039; registro società n. 3127, tribunale di Sassari;

società cooperativa edilizia «Baia Izza - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Alghero (Sassari), costituita per rogito De Rosa in data 11 settembre 1970, repertorio n. 35449, registro società n. 1970, tribunale di Sassari;

società cooperativa edilizia «La Dalia a r.l.», con sede in Calangianus (Sassari), costituita per rogito Jannitti Piromallo in data 19 febbraio 1979, repertorio n. 1582, registro società n. 1301, tribunale di Tempio;

società cooperativa mista «Zaramonte a r.l.», con sede in Chiaramonti (Sassari), costituita per rogito Porqueddu in data 31 ottobre 1985, repertorio n. 20437, registro società n. 5233, tribunale di Sassari;

società cooperativa di produzione e lavoro «Tibulae a r.l.», con sede in Gallura (Sassari), costituita per rogito Lojacono in data 21 dicembre 1954, repertorio n. 32325, registro società n. 2636, tribunale di Tempio Pausania;

società cooperativa edilizia «D. 25» a r.l., con sede in Telti (Sassari), costituita per rogito Magaldi in data 27 giugno 1975, repertorio n. 745, registro società n. 917, tribunale di Tempio Pausania;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa a responsabilità limitata tra i vice pretori onorari addetti alla pretura di Milano», con sede in Milano, costituita per rogito Ferrario in data 16 febbraio 1962, repertorio n. 17262/5391, registro società n. 114899, tribunale di Milano;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa universitaria editrice del Politecnico - Soc. coop. a r.l. (C.U.E.P.)», con sede in Milano, costituita per rogito Marchetti in data 12 aprile 1965, repertorio n. 33234, registro società n. 126606, tribunale di Milano;

società cooperativa edilizia «Dipendenti provinciali dott. ing. Guido Tacchi - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Milano, costituita per rogito Gallizia in data 20 novembre 1964, repertorio n. 69232, registro società n. 125428, tribunale di Milano;

società cooperativa «Società cooperativa a responsabilità limitata - Giustizia e libertà», con sede in Milano, costituita per rogito Quadri in data 21 giugno 1945, repertorio n. 7707/3184, registro società n. 48908, tribunale di Milano;

società cooperativa edilizia «Dipendenti Rai TV - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Torino, costituita per rogito Zamparelli in data 12 dicembre 1980, repertorio n. 109460, registro società n. 1407/81, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «La Speranza - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Torino, costituita per rogito Strotta in data 6 settembre 1963, repertorio n. 27398, registro società n. 1617, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Violetta - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Moncalieri (Torino), costituita per rogito Storto in data 23 marzo 1972, repertorio n. 4196, registro società n. 483/72, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Climene - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Biella (Torino), costituita per rogito Pelosi in data 28 maggio 1979, repertorio n. 55, registro società n. 7261, tribunale di Biella.

93A1722

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Montoro Inferiore

Con decreto 13 febbraio 1933, n. 499/sc, del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato in terreno tratto della strada - alveo «Parrelle» della superficie di mq 2.150, distinto in catasto del comune di Montoro Inferiore (Avellino), ed evidenziato con velatura gialla sulla planimetria predisposta in data 16 gennaio 1988, in scala 1:1000, dall'ufficio tecnico erariale di Avellino; planimetria che fa parte integrante del citato decreto.

93A1689

MINISTERO DEL TESORO

Cambi giornalieri del 19 marzo 1993 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988:

Cambi del giorno 19 marzo 1993

Dollaro USA	1584,56
ECU	1876,28
Marco tedesco	968,56
Franco francese	283,74
Lira sterlina	2362,58
Fiorino olandese	861,78
Franco belga	47,02
Peseta spagnola	13,51
Corona danese	251,70
Lira irlandese	2346,57
Dracma greca	7,12
Escudo portoghese	10,44
Dollaro canadese	1274,79
Yen giapponese	13,64
Franco svizzero	1052,30
Scellino austriaco	137,63
Corona norvegese	227,65
Corona svedese	204,99
Marco finlandese	267,44
Dollaro australiano	1132,96

93A1807

N. 48

Media dei titoli dell'11 marzo 1993

Titolo					Quotazione
Rendita 5% 1935					69,800
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)					102,625
»	10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97				97 -
Certificati del Tesoro speciali			18- 3-1987/94		94,200
»	»	»	21- 4-1987/94		93,475
»	»	C.T.O.	12,50%	1- 6-1989/95	99,930
»	»	»	12,50%	19- 6-1989/95	100,025
»	»	»	12,50%	18- 7-1989/95	100,450
»	»	»	12,50%	16- 8-1989/95	100,250
»	»	»	12,50%	20- 9-1989/95	99,950
»	»	»	12,50%	19-10-1989/95	100,150
»	»	»	12,50%	20-11-1989/95	101,130
»	»	»	12,50%	18-12-1989/95	100,100
»	»	»	12,50%	17- 1-1990/96	100,575
»	»	»	12,50%	19- 2-1990/96	100,075
»	»	»	12,50%	16- 5-1990/96	100,025
»	»	»	12,50%	15- 6-1990/96	100,200
»	»	»	12,50%	19- 9-1990/96	100,200
»	»	»	12,50%	20-11-1990/96	100,475
»	»	»	10,25%	1-12-1988/96	98,400
»	»	»	12,50%	18- 1-1991/97	100,450
»	»	»	12,00%	17- 4-1991/97	100,650
»	»	»	12,00%	19- 6-1991/97	100,050
»	»	»	12,00%	20- 1-1992/98	100,050
»	»	»	12,00%	19- 5-1992/97	100,125
Certificati di credito del Tesoro			8,75%	18- 6-1987/93	98 —
»	»	»	8,75%	17- 7-1987/93	99,100
»	»	»	8,50%	19- 8-1987/93	98,300
»	»	»	8,50%	18- 9-1987/93	103,000
»	»	»	13,95%	1- 1-1990/94	100,925
»	»	»	13,95%	1- 1-1990/94 II	101,025
»	»	»	TR 2,5%	1983/93	101,500
»	»	»	Ind	1- 4-1988/93	99,980
»	»	»	»	1- 5-1988/93	100,300
»	»	»	»	1- 6-1988/93	100,950
»	»	»	»	18- 6-1986/93	100,175
»	»	»	»	1- 7-1988/93	101,125
»	»	»	»	17- 7-1986/93	100,325
»	»	»	»	1- 8-1988/93	101,175
»	»	»	»	19- 8-1986/93	100,400

Titolo					Quotazione
Certificati di credito del Tesoro			Ind	1- 9-1988/93	100,725
»	»	»	»	18- 9-1986/93	100,700
»	»	»	»	1-10-1988/93	100,325
»	»	»	»	20-10-1986/93	101,325
»	»	»	»	1-11-1988/93	100,475
»	»	»	»	18-11-1987/93	102,180
»	»	»	»	19-12-1986/93	103,300
»	»	»	»	1- 1-1989/94	100,950
»	»	»	»	1- 2-1989/94	100,880
»	»	»	»	1- 3-1989/94	100,950
»	»	»	»	15- 3-1989/94	100,775
»	»	»	»	1- 4-1989/94	100,275
»	»	»	»	1- 9-1989/94	100,225
»	»	»	»	1-10-1987/94	100,880
»	»	»	»	1-11-1989/94	99,875
»	»	»	»	1- 1-1990/95	100,150
»	»	»	»	1- 2-1985/95	101,550
»	»	»	»	1- 3-1985/95	99,650
»	»	»	»	1- 3-1990/95	100 —
»	»	»	»	1- 4-1985/95	98 —
»	»	»	»	1- 5-1985/95	97,400
»	»	»	»	1- 5-1990/95	99,550
»	»	»	»	1- 6-1985/95	97,425
»	»	»	»	1- 7-1985/95	97,950
»	»	»	»	1- 7-1990/95	100 —
»	»	»	»	1- 8-1985/95	98,075
»	»	»	»	1- 9-1985/95	98,225
»	»	»	»	1- 9-1990/95	99,900
»	»	»	»	1-10-1985/95	98,850
»	»	»	»	1-10-1990/95	98,650
»	»	»	»	1-11-1985/95	99,550
»	»	»	»	1-11-1990/95	99,500
»	»	»	»	1-12-1985/95	100,450
»	»	»	»	1-12-1990/95	99,950
»	»	»	»	1- 1-1986/96	100,200
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	102,750
»	»	»	»	1- 1-1991/96	99,950
»	»	»	»	1- 2-1986/96	100,250
»	»	»	»	1- 2-1991/96	100 —
»	»	»	»	1- 3-1986/96	99,475
»	»	»	»	1- 4-1986/96	97,525
»	»	»	»	1- 5-1986/96	96,675
»	»	»	»	1- 6-1986/96	96,700
»	»	»	»	1- 7-1986/96	96,675

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind				1- 8-1986/96	96,825
»	»	»	»	1- 9-1986/96	97,225
»	»	»	»	1-10-1986/96	98,050
»	»	»	»	1-11-1986/96	99,350
»	»	»	»	1-12-1986/96	100,900
»	»	»	»	1- 1-1987/97	100,250
»	»	»	»	1- 2-1987/97	99,750
»	»	»	»	18- 2-1987/97	99,675
»	»	»	»	1- 3-1987/97	98,725
»	»	»	»	1- 4-1987/97	96,780
»	»	»	»	1- 5-1987/97	96,300
»	»	»	»	1- 6-1987/97	96,250
»	»	»	»	1- 7-1987/97	96,575
»	»	»	»	1- 8-1987/97	96,575
»	»	»	»	1- 9-1987/97	98,125
»	»	»	»	1- 3-1991/98	98,725
»	»	»	»	1- 4-1991/98	96,780
»	»	»	»	1- 5-1991/98	96,300
»	»	»	»	1- 6-1991/98	97,650
»	»	»	»	1- 7-1991/98	96,575
»	»	»	»	1- 8-1991/98	97,575
»	»	»	»	1- 9-1991/98	97,300
»	»	»	»	1-10-1991/98	96,650
»	»	»	»	1-11-1991/98	96,800
»	»	»	»	1-12-1991/98	97,075
»	»	»	»	1- 1-1992/99	97,400
»	»	»	»	1- 2-1992/99	97,175
»	»	»	»	1- 3-1992/99	97,075
»	»	»	»	1- 4-1992/99	96,350
»	»	»	»	1- 5-1992/99	96,500
»	»	»	»	1- 6-1992/99	97,050
»	»	»	»	1- 8-1992/99	97 —

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.			12,50%	1- 7-1993	99,980
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	99,500
»	»	»	12.50%	1- 9-1993	100 —
»	»	»	12,50%	1-10-1993	99,950
»	»	»	12,50%	1-11-1993	100,050
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	99,980
»	»	»	12,50%	17-11-1993	100,200
»	»	»	12,50%	1-12-1993	99,980
»	»	»	12,50%	1- 1-1989/94	100,325
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	100 —
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	100,025
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	100,200
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	100,100
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	100,100
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	100,150
Buoni Tesoro Pol			12.50%	1- 9-1990/94	100.175
»	»	»	12.50%	1-11-1990/94	100.075
»	»	»	12.50%	1- 1-1991/96	100.300
»	»	»	12.50%	1- 3-1991/96	100.175
»	»	»	12.00%	1- 6-1991/96	99.050
»	»	»	12.50%	1- 9-1991/96	99
»	»	»	12.00%	1-11-1991/96	98.850
»	»	»	12.00%	1- 1-1992/97	98.650
»	»	»	12.00%	1- 5-1992/97	98.600
»	»	»	12.50%	1- 6-1990/97	100 —
»	»	»	12.50%	16- 6-1990/97	99.850
»	»	»	12.50%	1-11-1990/97	99.930
»	»	»	12.50%	1- 1-1991/98	99.950
»	»	»	12.50%	19- 3-1991/98	99.850
»	»	»	12.00%	20- 6-1991/98	97.830
»	»	»	12.50%	18- 9-1991/98	97.630
»	»	»	12.00%	17- 1-1992/99	97.450
»	»	»	12.50%	1- 3-1991/2001	99.080
»	»	»	12.00%	1- 6-1991/2001	96.675
»	»	»	12.00%	1- 9-1991/2001	96.625
»	»	»	12.00%	1- 1-1992/2002	96.750
»	»	»	12.00%	1- 5-1992/2002	96.225

Titolo				Emissione/Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.				15- 4-1985/93	9,75%	98.850
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9.00%	98.475
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8.75%	98.300
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8.75%	98.200
»	»	»	»	26-10-1988/93	8.65%	98.200
»	»	»	»	22-11-1985/93	8.75%	98.200
»	»	»	»	28-11-1988/93	8.50%	98.050
»	»	»	»	28-12-1988/93	8.75%	99.730
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8.75%	99.700
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7.75%	98 —
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9.90%	101.750
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6.90%	98.250
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9.65%	100.275
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9.65%	101.150
»	»	»	»	26-10-1989/94	10.15%	102.300
»	»	»	»	22-11-1989/94	10.70%	103.450
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11.15%	108 —
»	»	»	»	27- 3-1990/95	12.00%	104.280
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9.90%	102.100
»	»	»	»	29- 5-1990/95	11.50%	106.950
»	»	»	»	26- 9-1990/95	11.90%	106.950
»	»	»	»	16- 7-1991/96	11.00%	106 —
»	»	»	»	22-11-1991/96	10.60%	105.375
»	»	»	»	23- 3-1992/97	10.20%	106.150
»	»	»	»	26- 5-1992/97	10.50%	106.050

Il contabile del portafoglio dello Stato

93M11033

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di decorazione al valor militare

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1992, registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 1993, registro n. 8 Difesa, foglio n. 96, sulla proposta del Ministro della difesa, è stata conferita la seguente decorazione al valor militare:

Croce

S. ten. Poli Vittorio, nato il 23 aprile 1915 a Brescia. — Accortosi che un plotone della sua compagnia, attraversando zona scoperta, era sottoposto a violento fuoco avversario, d'iniziativa si slanciava all'attacco della posizione occupata dai ribelli, riuscendo con le proprie armi automatiche a far tacere quelle avversarie. — Radovan-Balabani (Balcania), 21 marzo 1942. — Ricompensa decretata ora per allora in mancanza della formalizzazione, a suo tempo, della concessione ufficiale.

93A1723

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Modificazione all'atto costitutivo e approvazione del nuovo statuto dell'Associazione nazionale allevatori bovini di razza Valdostana.

Con decreto ministeriale 16 ottobre 1992, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1993, registro n. 3 Agricoltura, foglio n. 294, sono stati approvati la modifica all'art. 3 dell'atto costitutivo ed il nuovo testo di statuto dell'Associazione nazionale allevatori bovini di razza Valdostana che ha trasferito la proprio sede sociale da Aosta, piazza Arco di Augusto, 10, a Gressan, frazione Favret 3 (Aosta).

93A1724

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo	Descrizione		Prezzo
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
	- annuale	L.	345.000
	- semestrale	L.	188.000
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
	- annuale	L.	63.000
	- semestrale	L.	44.000
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
	- annuale	L.	193.000
	- semestrale	L.	105.000
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
	- annuale	L.	63.000
	- semestrale	L.	44.000
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	- annuale	L.	193.000
	- semestrale	L.	105.000
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	- annuale	L.	664.000
	- semestrale	L.	366.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	78.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	325.000
Abbonamento semestrale	L.	198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.300